Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | Roma - Sabato, 18 febbraio 1933 - Anno XI | Numero 41

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 18 FEBBRAIO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli **estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 6: Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato sorteggiate il 30 gennaio 1933-XI.

(467)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1932, n. **1994.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1995.**

Erezione in ente morale dell'Istituto « Angelo Marinelli », con sede in Samone di Guiglia.

N. 1995. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Istituto « Angelo Marinelli », con sede in Samone di Guiglia (provincia di Modena), viene eretto in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1996.**

Autorizzazione al Regio istituto industriale di Torino ad accettare una donazione.

N. 1996. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto industriale di Torino è autorizzato ad accettare la donazione di un buono del tesoro novennale del valore nominale di L. 500, fatta a suo favore dal prof. dott. don Cesario Borla, affinchè i relativi interessi siano devoluti a beneficio delle opere assistenziali scolastiche.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1997.**

Autorizzazione alla Regia scuola industriale « Giovanni da Udine », in Udine, ad accettare una donazione.

N. 1997. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola industriale « Giovanni da Udine », in Udine, è autorizzata ad accettare la donazione di L. 5000 nominali, in consolidato 5 %, fatta a suo favore dal sig. rag. Giuseppe Del Bianco e destinata all'istituzione, con la rendita relativa, di un premio annuo da intitolare al nome del defunto suo padre cav. rag. Domenico e da assegnare ad un alunno povero dell'ultimo corso della sezione ad orario ridotto per maestranze, che si sia distinto per attività e profitto nello studio e per buona condotta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1998.**

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Cagliari per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Pirri.

N. 1998. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, viene determinato in L. 79.045,43 il contributo dovuto dallo Stato al comune di Cagliari per l'avvenuta aggregazione dell'ex comune di Pirri, a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° luglio 1928 al 30 novembre 1930 ed in L. 68.839,75 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1999.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Cagliari per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Quartucciu.

N. 1999. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, viene determinato in L. 49.831,31 il contributo dovuto dallo Stato al comune di Cagliari per l'avvenuta aggregazione dell'ex comune di Quartucciu, a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° luglio 1928 al 30 novembre 1930, ed in L. 43.207,88 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

LEGGE 12 gennaio 1933, n. 48.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 16 febbraio 1933, n. 49.
Esecutorietà dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 ed agli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N.B. — La pianta di delimitazione dei confini di cui al presente Accordo sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Accord entre le Gouvernement italien et le Gouvernement egyptien pour la délimitation des frontières entre la Cyrénaïque et l'Egypte.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi d'Egypte: dans le but d'établir les frontières entre le territoire italien de la Cyrénaïque et le territoire égyptien, ont nommé leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

le Noble Lazzaro des Marquis Negrotto Cambiaso, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

S. E. Ahmed Ziwer Pacha, Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu et arrêté ce qui suit:

Art. 1er.

La ligne de frontière entre le territoire italien de la Cyrénaïque et le territoire égyptien partira d'un point de la côte au Nord de Soilum, situé à 10 (dix) Kilomètres de Beacon-Point (Ezlet El Gattàra). D'ici elle suivra la direction de l'arc de cercle tracé avec comme centre Beacon-Point (Ezlet El Gattàra) et avec un rayon de 10 (dix) Kilomètres depuis le point susdit jusqu'à la rencontre de Masrab El Sheferzen. La ligne continuera en longeant immédiatement à l'Ouest Masrab El Sheferzen et en passant par Sidi Omar, Bir Sheferzen et Bir Shegga. D'ici, en laissant Masrab El Sheferzen, la ligne de frontière sera tracée immédiatement à l'Ouest de l'ancienne route caravanière qui se dirige vers la localité dite Melezz Sidi Ibrahim, et elle longera ensuite à l'Ouest Masrab El Akhwan jusqu'à sa jonction avec Masrab El Garn dans la localité dite El Garn Ul Gren. D'ici, immédiatement à l'ouest, Masrab El Garn jusqu'à sa rencontre avec Masrab El Ajram, depuis la rencontre de Masrab El Garn avec Masrab El Ajram, la ligne sera tracée le long et immédiatement à l'Ouest de Masrab El Ajram jusqu'au bord de l'Oasis de Melfa. La ligne sera ensuite tracée depuis la jonction de Masrab El Ajram au Nord de l'Oasis de Melfa, dans une direction générale Sud-Sud Est à travers les Oasis de Melfa et de Guegab, jusqu'au méridien 25° Est (Greenwich) mais de façon qu'après avoir croisé Masrab Djalo la ligne ne passera par aucun point situé à moins de 10 (dix) Kilomètres à l'Ouest des Passes El Manassib et Williams.

La ligne continuera ensuite à suivre le méridien 25° Est (Greenwich) jusqu'à la rencontre du dit méridien avec la parallèle 22° Nord.

Art. 2.

La ligne frontière indiquée à l'art. 1 est marquée en rouge sur la carte ci-annexée qui forme partie intégrante du présent accord.

Art. 3.

Une Commission Mixte sera nommée par les Hautes Parties Contractantes dans le délai de trois mois à partir de la ratification du présent accord, dans le but de fixer sur le terrain la ligne frontière indiquée à l'art. 1er.

Art. 4.

Les Gouvernements Egyptien et Italien s'engagent à assurer de la façon la plus complète le libre passage des caravanières, se dirigeant de Sollum à Jaghboub.

Aucun droit ni impôt ne sera payé pour le passage des dites caravanes qui pourront librement continuer à se servir pour leurs besoins ordinaires de l'eau existant dans les citernes; ainsi que des abris se trouvant en proximité des routes sus-mentionnées.

Art. 5.

L'Italie, en vue de permettre l'approvisionnement d'eau potable aux populations de Sollum, cède à l'Egypte la propriété du Puits de Ramla actuellement mis en activité par le Gouvernement Italien ainsi qu'une zone autour du dit puits et une bande de territoire qui, ayant pour direction l'axe de l'Uadi Ramla, suffise à relier ce puits à la frontière égyptienne.

La Commission Mixte prévue à l'art. 3 fixera l'étendue des zones territoriales sus-indiquées, tout en étant dès à présent convenu que la zone autour du puits de Ramla ne pourra pas avoir un rayon supérieur à 500 (Cinq cents) mètres et que la bande de territoire du puits de Ramla jusqu'à la frontière égyptienne sera contenue dans les limites strictement nécessaires et qu'en aucun cas elle ne dépassera 800 (huit cents) mètres de largeur.

Il est convenu aussi que les zônes territoriales dont il s'agit devront dans tous leurs points se trouver toujours éloignées de la côte au moins de 200 (deux cents) mètres.

Art. 6.

Il demeure entendu qu'en utilisant l'eau du puits de Ramla, le Gouvernement Egyptien devra réserver une quantité d'eau suffisante pour les besoins des populations locales ressortissantes italiennes, et qui sera déterminée par la Commission Mixte prévue à l'art. 3.

Art. 7.

L'Italie et l'Egypte s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les incursions des bédouins sur leurs territoires respectifs.

Art. 8.

Dans les trois mois qui suivront la ratification du présent accord, una Commission Mixte sera nommée par les deux Gouvernements dans le but de régler les questions suivantes:

1) La nationalité des habitants de la zône comprise dans les 10 (dix) kilomètres au Nord de Sollum, et du groupe d'Oasis de Jaghboub, en décidant, si, dans quelles limites et à quelles populations ou fractions de populations, le droit d'option pourrait être accordé.

2) Les droits de pâturage, d'abreuvage et d'ensemencement des populations qui nomadisent à travers la frontière, sur la base du principe de l'exemption réciproque de tous droits et impôts.

3) Le régime douanier du commerce de frontière, sur la base d'un équitable adoucissement réciproque des tarifs actuellement en vigueur pour tenir compte de la situation dans laquelle se trouveraient les populations de frontière à la suite de la fixation définitive de la ligne frontière entre l'Egypte et la Cyrénaïque.

4) Les questions judiciaires ayant trait aux individus vivant en état de nomadisme en vue d'établir que les dits individus, ressortissants italiens ou égyptiens, seront respectivement justiciables des Tribunaux et organes de justice dans les zônes de frontière, où ils viendraient à se trouver. Il restera entendu aussi que dans le cas où les dits individus séjourneraient pour une période supérieure à une année dans une des zônes frontières, ils seront soumis au régime des impôts sur les nomades, applicables dans la dite zône.

Art. 9.

Les différends pouvant surgir de l'application du présent accord seront déférés à une Commission arbitrale composée de deux Délégués pour chacune des deux Hautes Parties Contractantes, et d'un Président nommé d'accord entr'Elles. La Commission délibérera à la majorité des voix.

Art. 10.

L'accord sera ratifié après l'approbation des Parlements des deux Pays. L'échange des ratifications aura lieu le plus tôt possible à Rome.

Fait au Caire, en double exemplaire, le sixième jour du mois de Décembre, de l'an mil neuf cent vingt cinq.

Le Président du Conseil des Ministres
et Ministre des Affaires Etrangères:
AHMED ZIWER.

L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie:
NEGROTTO CAMBIASO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

de l'accord entre le Gouvernement Italien et le Gouvernement Egyptien relatif à la délimitation des frontières entre le territoire de l'Egypte et le territoire de la Cyrénaïque.

L'an mil neuf cent vingt cinq et le sixième jour du mois de Décembre au Caire

Se sont réunis dans une salle de la Présidence du Conseil des Ministres:

S. E. le Noble Lazzaro des Marquis Negrotto Cambiaso, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie, représentant du Gouvernement italien, assisté de Monsieur le Commandeur Raffaele Guariglia, Conseiller d'Ambassade, Délégué Italien.

S. E. Ahmed Ziwer Pacha, Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères, représentant le Gouvernement Egyptien, assisté de S. E. Ibrahim Waguih Pacha, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères,

pour procéder à la signature de l'accord entre le Gouvernement Italien et le Gouvernement Egyptien relatif à la délimitation des frontières entre le territoire de l'Egypte et le territoire de la Cyrénaïque.

Après que les représentants des deux Gouvernements ont chargé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, S. E. Ziwer Pacha déclare qu'il se croit en devoir de signaler à S. E. le Marquis Negrotto Cambiaso le grand

intérêt que l'Egypte, comme Puissance Musulmane, porte à la sauvegarde des Lieux Saints de Jaghboub et exprime le désir d'être formellement rassuré sur ce point par le représentant du Gouvernement Italien.

S. E. le Marquis Negrotto Cambiaso répond qu'il est autorisé à informer le Gouvernement Egyptien que le Gouvernement Italien, s'inspirant des principes qui ont toujours dirigé la politique de l'Italie comme grande Puissance Musulmane, rendra, lors de la mise en vigueur de l'accord concernant les frontières entre la Cyrénaïque et l'Egypte, un décret pour garantir l'inviolabilité des Lieux Saints Musulmans à Jaghboub, leur liberté d'accès et de culte pour tous les fidèles Musulmans et la libre entré des offrandes destinées aux dits sanctuaires.

S. E. Ahmed Ziwer Pacha exprime aussi le désir d'être formellement rassuré en ce qui concerne les intentions du Gouvernement Italien au sujet des habitants des zônes de frontière qui auraient commis des crimes politiques et qui seraient poursuivis actuellement par les autorités Italiennes.

S. E. le Marquis Negrotto Cambiaso répond qu'il est autorisé à faire connaître au Gouvernement Egyptien que le Gouvernement Italien lors de la mise en vigueur de l'accord sus-mentionné, rendra un décret d'amnistie relativement aux crimes et délits politiques commis jusqu'au jour de la signature de l'accord par les habitants des zones frontières délimitées.

On procède en suite à la signature de l'accord.

En foi de quoi, le présent procès-verbal est rédigé et signé en double exemplaire.

Le Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères:
AHMED ZIWER.
I. WAGUIH.

L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie:
NEGROTTO CAMBIASO.
GUARIGLIA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

S. E. LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES D'EGYPTE A S. E. LE MINISTRE D'ITALIA AU CAIRE.

Le Caire, le 6 décembre 1925.

Mon cher Marquis,

Etant donné l'urgence de délimiter la ligne de frontière entre le territoire de l'Egypte et le territoire de la Cyrénaïque aux fins de remédier à l'état actuel préjudiciable à l'intérêt des deux Pays, je m'empresse de vous déclarer que le Gouvernement Egyptien, en conformité d'une décisione du Conseil des Ministres, en date d'aujourd'hui, consent à ce que l'accord que nous venons de signer soit provisoirement exécutoire, au profit des deux Pays.

Veuillez agréer, mon cher Marquis, l'assurance de ma haute considération.

AHMED ZIWER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

S. E. LE MINISTRE D'ITALIE AU CAIRE A S. E. LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES D'EGYPTE.

Le Caire, le 6 décembre 1925.

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date d'aujourd'hui par laquelle vous avez eu la bonté de m'informer que — étant donné l'urgence de délimiter la ligne de frontière entre le territoire de l'Egypte et le territoire de la Cyrénaïque aux fins de remédier à l'état actuel préjudiciable à l'intérêt des deux Pays — le Gouvernement Egyptien, en conformité d'une décision du Conseil des Ministres, consent à ce que l'accord que nous venons de signer soit provisoirement exécutoire au profit des deux Pays. Il demeure entendu que, de son côte, le Gouvernement Italien donnera suite, simultanément à l'exécution de cet accord, aux déclarations que j'ai eu l'honneur de faire à Votre Excellence à l'occasion de la signature de l'accord précité.

Veuillez agréer, Excellence, les sentiments de ma très haute considération.

NEGROTTO CAMBIASO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 50.
Descrizione tecnica dei francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 22 luglio 1932, n. 966, e 14 ottobre 1932, n. 1416, con i quali è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del Fascismo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel capoverso lettera *A* dell'art. 1 del Nostro decreto 14 ottobre 1932, n. 1416, l'indicazione lire « 2,50 » è sostituita con quella lire « 2,55 ».

Art. 2.

I francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del Fascismo sono emessi con riproduzione a sistema fatocalcografico, su carta filigranata, nelle dimensioni, pel disegno, di millimetri 21 × 37.

Il disegno è composto da una cornice originale formata da due cartigli orizzontali con dicitura, da due Fasci Littori obliqui e da due triangoli residuali in cui sono racchiusi lo Stemma Italiano e l'indicazione del valore. Nel cartiglio superiore figura la dicitura « X annuale - Poste Italiane » ed in quella inferiore un motto riferentesi al soggetto rappresentato dalla vignetta.

Le descrizioni delle vignette, le leggende ed i colori dei singoli francobolli sono:

Valore	Colore	Descrizione delle vignette	Motto
Cent. 5	bruno	Un aratro tirato da buoi e più lontano una trattrice	*« Perchè l'Italia abbia pane per tutti i suoi figli ».*
Id. 10	id.	Milite confinario col fucile imbrancato	*« La vigile scolta della Partia e del Regime ».*
Id. 15	verde nero	Un fante, con le mani poggiate sulla canna del fucile; la prua di un incrociatore fendente il mare ed un velivolo in volo	*« Oggi, domani, sempre »*
Id. 20	rosso	Un giovanissimo Moschettiere guarda sicuro verso l'avvenire mentre dietro di lui si profila la sagoma di Balilla	*« I bimbi d'Italia si chiaman Balilla ».*
Id. 25	verde	Parecchie braccia tenendo i simboli del commercio, industria, agricoltura e delle professioni intellettuali, si stringono in un fascio che proietta l'ombra del Littorio	*« Inquadrati e protesi all'unica meta ».*
Id. 30	bruno	Un gruppo di gagliardetti s'inchina davanti ad un ambone romanico sul quale si apre il libro dei Vangeli	*« Credere »*
Id. 35	bleu	Il Miliarium-Aureum dove si dipartono le vie rinnovate dell'Italia nuova.	*« Nuove strade per le nuove legioni »*
Id. 50	violetto	La statua equestre del Duce nel Littoriale di Bologna	*« Se avanzo, seguitemi »*
Id. 60	sanguigno	Alcune braccia poderose affondano la vanga nel terreno paludoso, mentre i cascinali s'innalzano, sullo sfondo, incontro al sole nascente	*« Le paludi redente »*
Id. 75	rosso	Un colono affondando la vanga nelle arene desertiche ritrova un cippo e i lastroni di una strada Romana	*« Ritornando dove già fummo ».*
Lire 1 —	nero	I colossi della Marina Italiana vanno e vengono sulle vie aperte dalle caravelle di Colombo	*« Il nostro destino è stato e sarà sempre sul mare »*
Lire 1,25	azzurro	I nostri fratelli sparsi per il mondo salutano, con la mano, Roma, faro perenne di civiltà	*« Dovunque è un italiano là è il tricolore »*
Id. 1,75	arancione	Un baldo atleta innalza il tricolore sul più alto pennone di uno stadio	*« Il tricolore su tutti gli stadi »*
Id. 2,55	ardesia	Una mamma, facendo delle mani schermo alla lucerna, s'inchina verso la culla con dolce atto di amore	*« Trepida vigilanza su ogni culla ».*
Id. 2,75	verde oliva	Maschera, lira, tavolozza, libri e arnesi sportivi che ricordano le principali attività dell'Opera nazionale Dopolavoro	*« Ritemprando le forze per il lavoro di domani »*
Id. 5 — + 2,50	rosso	La statua di Cesare che domina le grandiose rovine dei Fori Imperiali, recentemente tornati alla luce nel cuore di Roma	*« Antiche vestigia, nuovi auspici »*

PER RECAPITO ESPRESSO.

Valore	Colore	Descrizione delle vignette	Motto
Lire 1,25	verde	Dalla trincea nasce la nuova via Romana e i quattro cippi sul fianco segnano le prime tappe della Rivoluzione fascista: 1919, 1920, 1921 e 1922	*« Mostra della Rivoluzione fascista »*
Id. 2,50	arancione	Il profilo pensoso del Duce presiede e domina lo slancio dello squadrismo rappresentato da baionette e gagliardetti protesi verso la meta	*« Mostra della Rivoluzione fascista »*

PER POSTA AEREA.

Valore	Colore	Descrizione delle vignette	Motto
Cent. 50	bruno	Sul cielo, solcato da velivoli, l'Aquila stilizzata che domina il frontone del nuovo Ministero dell'aeronautica	*« Rischiare la vita per sentire quanto vale »*
Id. 75	sanguigno	I monumenti più caratteristici delle più importanti città, obliqui e sfuggenti, come intravisti a volo	*« Volare necesse est »*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1933, n. 51.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, in Palermo.

N. 51. R. decreto 12 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1933.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della Banca cambio e commissioni A. Beretta di Bernareggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108, recante provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio della Società in accomandita per azioni Banca cambio commissioni A. Beretta di Bernareggio.

La sede della Banca predetta in Bernareggio e la rappresentanza di Milano verranno chiuse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(451)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1932.
Prescrizioni generali tecniche per gli attraversamenti elettrici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione n. L7/128506/10735/550 in data 7 novembre 1932-XI della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio lavori e costruzioni) con la quale si propone che vengano approvate le « Prescrizioni generali tecniche » da osservarsi per gli attraversamenti e per i parallelismi con condutture elettriche e con linee telegrafoniche di ferrovie, tramvie, funicolari terrestri ed aeree e per attraversamenti con condutture elettriche di condutture elettriche in servizio di ferrovie e tramvie, oppure di linee telegrafoniche, predisposte d'accordo fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'Amministrazione delle poste e telegrafi e l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Decreta:

Sono approvate le « Prescrizioni generali tecniche » suddette che annullano e sostituiscono quelle già in uso presso le dipendenti Amministrazioni.

Roma, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Prescrizioni generali tecniche da osservarsi per gli attraversamenti e per i parallelismi, con condutture elettriche o con linee telegrafoniche, di ferrovie, tramvie, funicolari terrestri ed aeree e per gli attraversamenti con condutture elettriche di condutture elettriche, in servizio di ferrovie e tramvie oppure di linee telegrafoniche.

PARTE I.

ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI CON CONDUTTURE ELETTRICHE DI FERROVIE O TRAMVIE IN SEDE PROPRIA.

CAPO I.

ATTRAVERSAMENTI SUPERIORI.

Art. 1.

Natura e caratteristiche dei conduttori - Norme per la determinazione delle sollecitazioni esterne - Presumibile possibilità di importanti corrosioni - Isolamento - Fissaggio dei conduttori nella campata di attraversamento - Carico di rottura degli isolatori a sospensione.

Nella campata di attraversamento le condutture delle linee elettriche vanno di regola costituite dallo stesso tipo di conduttore adottato per il resto della linea.

Per le linee a tensione superiore a 700 V. per corrente continua e a 500 V. efficaci per corrente alternata, la sezione deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore a 800 kg. se trattasi di conduttori in rame, bronzo, acciaio o acciaio-bronzo, e a 1100 kg. se in alluminio, con titolo non inferiore al 99 %, in lega di alluminio ad alte caratteristiche meccaniche e treccia bimetallica in acciaio alluminio.

I suddetti limiti possono ridursi a kg. 600 e kg. 800 per condutture a tensioni elettriche minori.

Sono proibiti i giunti nelle campate di attraversamento e sono da evitare, nei limiti del possibile, i giunti nelle campate attigue a quelle di attraversamento.

Il calcolo delle condutture nelle campate di attraversamento, va effettuato ammettendo una temperatura di 20° C. sotto zero e un vento contemporaneo diretto normalmente alle campate stesse di 130 km./ora. Nelle località a clima molto mite, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione governativa, la temperatura va supposta uguale solamente a 5° C. sotto zero. Dove invece per le speciali condizioni locali, si debba temere la formazione sui fili di manicotti di ghiaccio di notevole entità, si deve considerare anche l'ipotesi di una temperatura di 20° C. sotto zero, di un manicotto di ghiaccio dello spessore di mm. 12 e di un vento contemporaneo diretto come sopra di 65 km./ora.

La sollecitazione massima delle condizioni di carico sopraindicato non deve superare un terzo del carico di rottura

La pressione del vento sui conduttori e sui sostegni va calcolata con le seguenti formule:

$F = 0,0045\ d\ V^2\ l$ per conduttori e sostegni a sezione circolare;

$F = 0,007\ V^2 S$ per le membrature piane;

$F = 0,007\ V^2 S \left(1 + \frac{A_0}{A}\right)$ per le membrature a traliccio a due faccie nelle quali:

F spinta vento in kg.;

V velocità vento in km./ora;

d diametro conduttori in metri;

l lunghezza conduttori in metri;

S superficie piana battuta in m² normale al vento;

A area totale in m² compresa nel perimetro della faccia del traliccio;

A_0 area di vuoti in m² della faccia del traliccio.

Per le suddette verifiche della sollecitazione massima ammissibile, in mancanza di apposite prove preliminari sui materiali di cui verrebbero costituiti i conduttori da porsi in opera, si riterrà che il rame si rompa al carico di 30 kg./mm², il bronzo a quello di 45 kg./mm², l'acciaio comune a quello di 60 kg./mm², l'alluminio puro in fili a 18 kg./mm², in corde a 16 kg./mm², la lega d'alluminio ad alte caratteristiche meccaniche ed elevata conducibilità in fili, a 32 kg./mm², in corde a 30 kg./mm², la treccia bimetallica in acciaio alluminio al carico risultante dalla formula:

$$P = \frac{0,98\ r\ \sigma_1 + 0,85\ \sigma_2}{r + 1} = \frac{17,5\ r + 110}{r + 1}$$

dove σ_1 rappresenta il carico unitario di rottura dell'alluminio (18 kg./mm²), σ_2 il carico unitario di rottura della corda di acciaio (130 kg./mm² su filo elementare trattandosi di acciaio al crogiuolo) ed r il rapporto tra la sezione dell'alluminio e quella dell'acciaio.

In prossimità del mare, o in località nelle quali possa presumersi l'esistenza di esalazioni corrodenti, l'Amministrazione governativa si riserva, in relazione alla natura del materiale, di prescrivere per i conduttori d'attraversamento l'adozione di sezioni superiori a quelle prescritte nel secondo e nel terzo comma del presente articolo.

Quando i conduttori, per effetto delle corrosioni, siano diminuiti di sezione fino a raggiungere, anche in un solo punto della campata di attraversamento o in una delle due laterali, il minimo tollerabile in relazione al secondo comma, i conduttori vanno sostituiti con altri nuovi, della qualità e dimensioni iniziali; ciò salvo la possibilità dei giunti nelle campate laterali.

L'isolamento della conduttura deve essere tale che ciascun elemento, se si tratta di isolatori a perno, oppure ciascuna catena, se si tratta di isolatori a sospensione, presenti alle prove, secondo le Norme A. E. I., una tensione critica eguale a quella di esercizio moltiplicata per i corrispondenti coefficienti di sicurezza di cui alla tabella delle dette Norme, la quale comprende anche i coefficienti di sicurezza elettromeccanici e meccanici ai quali dovranno soddisfare gli isolatori.

Peraltro ciascun isolatore a sospensione dovrà avere un carico di rottura non inferiore a 4000 kg. applicati secondo l'asse del perno e in ogni modo non dovrà lavorare ad un carico superiore ad 1/5 del carico di rottura, aumentando ove occorra, il numero delle catene di isolatori per ciascun attacco.

I conduttori elettrici nella campata di attraversamento devono essere fissati agli appoggi in modo da impedire il pericolo di scorrimento e di caduta, anche se si rompe un isolatore. Nel caso di isolatori rigidi a pernotto verrà usata la disposizione a losanga, mediante l'aggiunta di un tratto di conduttore ausiliario fissato ad un secondo isolatore posto a conveniente distanza dal primo in un piano orizzontale, in modo che ognuno di essi sia, per quanto è possibile, sottoposto alla medesima sollecitazione.

Potrà essere anche ammesso un diverso dispositivo che offra garanzia di sicurezza non minore di quello della losanga.

Qualora il conduttore sia sostenuto con catene di isolatori sospesi dovrà essere ormeggiato al pilastro mediante almeno doppia catena di isolatori per ciascun lato dell'ormeggio. Nel caso però, nel quale la campata adiacente formi con quella di attraversamento un angolo fra 120° e 180°, il conduttore potrà essere sostenuto mediante semplice catena di isolatori per ciascun lato dell'ormeggio.

In ogni caso i morsetti devono essere tali da impedire lo scorrimento del conduttore anche se questo si rompe in una delle campate interessanti l'attraversamento.

Art. 2.

Natura e caratteristiche dei pilastri di sostegno - Posizione di impianto rispetto alla ferrovia od alla tramvia - Angolo di attraversamento delle linee ferroviarie e tramviarie - Parallelismi.

I pilastri di sostegno della campata di attraversamento debbono, di norma, essere o in ferro colato, o in cemento armato centrifugato, semplici o multipli.

Quando siano in ferro e costituiti da montanti collegati da reticolati, tutti i ferri debbono essere rigidi (sagomati, o tubolari di acciaio del tipo Mannesmann). Le eventuali saldature dovranno essere eseguite secondo le norme che saranno prescritte dall'Amministrazione governativa interessata.

Potrà, in via eccezionale e previo consenso insindacabile dell'Amministrazione governativa, essere ammessa l'adozione di pali in cemento armato ordinario, semplici o multipli.

Per condutture su palificazioni in legno, a potenziale non superiore a 10.000 V. tra i fili, da impiantarsi attraverso linee ferroviarie o tramviarie in cui non esiste nè si prevede prossima l'applicazione dell'esercizio a trazione elettrica, per tesate di lunghezza non superiore a m. 30, e con conduttori di sezione complessiva non superiore a 100 mm² potrà anche tollerarsi l'adozione di pali in legno per i pilastri di attraversamento.

I detti pali di legno debbono essere di buon castagno o di robinia infissi nel terreno mediante struttura di ferro o di cemento armato di tipo da approvarsi di volta in volta, e protetti contro il pericolo di scariche atmosferiche, mediante conduttore metallico disposto lungo il palo con l'estremità superiore sorpassante la cima del palo stesso e con quella inferiore facente buona terra.

I detti pali di legno debbono portare impressa a fuoco la data della posa in opera.

I pilastri debbono essere impiantati fuori della proprietà ferroviaria e tramviaria, salvo le deroghe che l'Amministrazione governativa, a proprio giudizio insindacabile, ritenga di accordare.

Quanto alle distanze minime orizzontali dei pilastri di attraversamento dalla ferrovia o tramvia, dovrà essere soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

1° Detta h l'altezza in metri fuori terra del pilastro, questo dovrà trovarsi ad una distanza orizzontale netta espressa in metri non inferiore ad $h+2$ dalla più vicina rotaia se la ferrovia o tramvia è in piano od in rilevato, e ad una distanza come sopra non inferiore ad h dall'attiguo ciglio della trincea se la ferrovia o tramvia è in trincea.

2° Il pilastro dovrà trovarsi ad una distanza orizzontale netta non inferiore a metri 6 dalla più vicina rotaia. Ferma restando questa distanza minima, il pilastro dovrà trovarsi, se la linea è in trincea, ad una distanza non inferiore a metri tre dal ciglio della trincea stessa; e, se la linea è in rilevato, ad una distanza non inferiore a metri due dal piede del rilevato stesso.

Se le distanze vengono fissate in base alla condizione sub 1°) allora i pilastri dovranno soddisfare alle condizioni contenute all'art. 7 sub 1°); se le distanze vengono fissate in base alla condizione sub 2°) allora i pilastri dovranno soddisfare alle condizioni contenute all'art. 7 sub 2°). Inoltre in quest'ultimo caso i rapporti minimi tra i momenti di stabilità e quelli di rovesciamento per il calcolo dei blocchi di fondazione contemplati al successivo art. 9, anche nelle ipotesi 2ª e 4ª di cui all'art. 5, dovranno essere uguali a quelli indicati in detto art. 9 per le ipotesi 1ª e 3ª.

L'angolo compreso fra l'asse della conduttura e quello dell'opera attraversata non deve essere inferiore a 30° sessagesimali.

La linea destinata al trasporto di energia elettrica, negli eventuali suoi decorsi paralleli alla ferrovia od alla tramvia, dovrà essere impiantata ad una distanza dalla più vicina rotaia non inferiore a quella corrispondente all'altezza del palo, aumentata di m. 2. A giudizio insindacabile dell'Amministrazione governativa, potrà essere consentita una distanza minore, ma non inferiore alle distanze di cui al precedente punto 2°, purchè sieno soddisfatte, per i pilastri, tutte le condizioni previste per le campate di attraversamento.

Art. 3.

Comunicazione dei pilastri con la terra. Targa segnalante pericolo, e corona di punte.

Ciascuno dei pilastri deve essere messo in buona comunicazione con la terra mediante un nastro di rame stagnato, di sezione non inferiore a 50 mm². Per i pilastri in ferro il suddetto nastro dovrà essere saldato ed anche chiodato o bullonato alla parte metallica alla profondità di circa cm. 10 dalla superficie superiore del blocco di fondazione. Per i pilastri in cemento armato il nastro dovrà essere saldato agli attacchi metallici degli isolatori e dovrà seguire il palo internamente, se trattasi di palo in cemento armato centrifugato, o, se trattasi di altro tipo non cavo, esternamente, ma protetto contro i furti. In ogni caso il nastro suindicato dovrà essere collegato con opportuno disperditore sepolto a non meno di m. 1,50 di profondità, e sino a raggiungere, possibilmente, ed ove esista, la zona permanentemente umida del terreno adiacente.

Per i pilastri in legno valgono le analoghe disposizioni dell'art. 2.

Ogni pilastro di qualsiasi natura deve essere munito di una targa segnalante pericolo e di una corona di punte, posta a conveniente altezza, atta ad ostacolare l'accesso ai conduttori, altrimenti che con scale mobili e mezzi analoghi.

Art. 4.

Altezza minima delle tesate - Distanza minima fra esse ed i fili telegrafici, telefonici, di blocco, di segnalamento, ecc., pel servizio ferroviario o tramviario.

L'altezza minima del conduttore più basso sopra il piano del binario dovrà essere non minore di m. 12, altezza da computarsi in base alla freccia massima della catenaria secondo cui si dispone il conduttore sia nella posizione di riposo, sia tenendo conto:

a) di uno scarto di 60° centigradi dalla temperatura minima di 20° oppure di 5° centigradi sotto zero, da considerarsi per il calcolo della tensione massima nei conduttori di cui all'art. 1;

b) di un vento agente con la velocità di 130 km./ora diretta normalmente alla campata di attraversamento.

Potrà in via eccezionale essere concesso di ridurre la detta altezza minima a m. 7 aumentati di un centimetro e mezzo per ogni migliaio di volt della tensione della linea, col minimo di m. 8 nel caso di ferrovia o tramvia a vapore alla quale non si prevede prossima l'applicazione della trazione elettrica, con la espressa riserva che il concessionario si obblighi a modificare l'attraversamento portando a m. 12 ed oltre, l'altezza minima sul piano del binario, quando venga stabilito di applicare la trazione elettrica sulla ferrovia o tramvia medesima.

Inoltre la distanza minima fra uno qualunque dei conduttori soprastanti (ivi compresi i conduttori telefonici di servizio quando siano posati sulla stessa palificazione) ed i fili telegrafici, telefonici, di blocco, di segnalamento, ecc., delle ferrovie o tramvie non dovrà essere inferiore ad un metro aumentato di un centimetro e mezzo per ogni migliaio di volt della tensione della linea destinata al trasporto di energia elettrica e dell'1 % della distanza dell'incrocio dall'asse del sostegno più vicino della linea superiore, con un minimo di m. 2.

Per le linee ferroviarie o tramviarie esercitate o da esercitarsi a trazione elettrica, l'Amministrazione competente a suo insindacabile giudizio, potrà prescrivere che l'altezza di m. 12 di cui in precedenza, sia aumentata e portata a m. 14, per le linee aventi tensione sino a 80 kV.; per linee a tensione superiore l'altezza dovrà essere aumentata in proporzione di un centimetro e mezzo per ogni kV. oltre gli 80 suddetti.

Art. 5.

Calcoli di stabilità dei pilastri.

I pilastri di sostegno della campata di attraversamento dovranno essere calcolati come di completo ancoraggio, tenendo conto del loro peso proprio, dell'azione del vento su di essi e delle azioni che loro trasmettono i conduttori supposti sollecitati dal loro peso e dalle azioni esterne indicate nell'art. 1.

I sostegni delle campate di attraversamento devono essere verificati nelle seguenti ipotesi di carico:

1° che tutti i conduttori tanto della campata di attraversamento che di quelle contigue siano integri e che conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km./ora diretto normalmente alla campata di attraversamento;

2° che tutti i conduttori di una delle campate attigue a quella di attraversamento siano rotti e che inoltre conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km./ora normale alla campata di attraversamento.

Dove per le speciali condizioni locali, e ciò a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si debba temere la formazione sui fili di manicotti di ghiaccio di notevole entità si devono verificare i sostegni anche nelle seguenti ipotesi:

3° che tutti i conduttori, tanto delle campate di attraversamento che di quelle contigue, siano integri e coperti di un manicotto di ghiaccio dello spessore di 12 mm. e che tanto il manicotto di ghiaccio quanto i sostegni siano colpiti da vento di 65 km./ora normale alla campata di attraversamento;

4° che tutti i conduttori di una delle campate adiacenti a quella dell'attraversamento siano rotti, che i conduttori siano coperti di un manicotto di ghiaccio dello spessore di 12 mm. e che tanto il manicotto di ghiaccio quanto i sostegni

siano colpiti da vento di 65 km./ora normale alla campata di attraversamento.

Art. 6.

Qualità e condizioni di resistenza del materiale col quale si debbono costruire i pilastri di ferro.

Il ferro colato per la costruzione dei pilastri deve avere i requisiti seguenti:

Le barrette di saggio, tolte dai ferri nel senso della laminazione, debbono presentare una resistenza alla rottura per semplice trazione non inferiore a kg. 38 nè superiore a kg. 46 per ogni mm² dell'area iniziale S della sezione trasversale.

Il relativo coefficiente di qualità (prodotto del carico di rottura, espresso in kg. per mm² per l'allungamento percentuale misurato sopra una lunghezza utile $L = 11,3 \sqrt{S}$) non deve risultare inferiore a 920.

Gli stessi limiti per la resistenza alla rottura debbono essere richiesti anche nel caso di barrette di prova ricavate dalle lamiere nel senso normale alla laminazione, ma in tal caso basta che il coefficiente di qualità non riesca inferiore a 780.

Inoltre debbono dare soddisfacenti risultati le consuete prove di punzonatura, di piegamento e di appiattimento a freddo e a caldo e di tempera.

Per il ferro colato da usarsi per chiodi e bulloni, le barrette di saggio debbono offrire una resistenza alla rottura per semplice trazione non inferiore a kg. 36 nè superiore a kg. 40 per ogni mm² dell'area iniziale S della sezione trasversale. Il relativo coefficiente di qualità (notando che per i ferri tondi si ha $L = 11,3 \sqrt{S} = 10\,d$, dove d indica il diametro) non deve essere inferiore a 1100.

Inoltre debbono dare soddisfacenti risultati le consuete prove di piegamento, di appiattimento a freddo e a caldo e quelle di tempera.

Art. 7.

Condizioni alle quali debbono soddisfare i pilastri a seconda della distanza dalla più vicina rotaia.

Tenuto presente quanto è detto all'art. 2 circa le distanze minime orizzontali dei pilastri di attraversamento dalla ferrovia o tramvia, le condizioni cui debbono soddisfare detti pilastri sono (a seconda dei casi) le seguenti:

1) ***Distanza non inferiore ad*** h + 2 ***dalla più vicina rotaia.*** — Il limite σ delle sollecitazioni unitarie interne longitudinali nelle membrature di ferro colato si assume uguale a 12 kg/mm² per le ipotesi 1ª e 3ª e a 17 kg/mm² per le ipotesi 2ª e 4ª di cui all'art. 5 considerando le sezioni trasversali nette dell'area corrispondente ai fori per i chiodi. Il limite t delle sollecitazioni unitarie agli scorrimenti trasversali o longitudinali nelle dette membrature si assume uguale a $\frac{3}{4}\sigma$, con $\sigma = 12$ per le ipotesi 1ª e 3ª e $\sigma = 17$ per le ipotesi 2ª e 4ª.

Per la verifica delle condizioni di resistenza delle membrature compresse con pericolo di inflessione laterale (carico di punta) si procede come appresso:

Chiamando l la lunghezza della membratura o di un tratto della medesima (considerato articolato a cerniera agli estremi) ρ il minimo raggio di girazione della sezione retta completa delle membrature, s la sollecitazione unitaria massima effettiva alla compressione semplice (riferita all'area della sezione trasversale) e σ_p il limite di lavoro corrispondente tenendo conto del pericolo dell'inflessione laterale, si deve avere, nelle ipotesi 1ª e 3ª:

$$s \leq \sigma_p$$

assumendo per σ_p i seguenti valori:

se $\frac{l}{\rho}$ è inferiore od uguale a 30

$$\sigma_p = \sigma = 12 \text{ kg/mm}^2;$$

se $\frac{l}{\rho}$ è superiore a 30 e inferiore a 105:

$$\sigma_p = (1,207 - 0,0069\frac{l}{\rho})\ 12$$

se $\frac{l}{\rho}$ è superiore a 105

$$\sigma_p = \frac{5300}{\left(\frac{l}{\rho}\right)^2}\ 12;$$

nelle ipotesi 2ª e 4ª si deve avere $s \leq \sigma_p$ assumendo per σ_p i seguenti valori:

se $\frac{l}{\rho}$ è inferiore od uguale a 105

$$\sigma_p = 0,667\ (31 - 0,113\ \frac{l}{\rho}), \text{ ma non superiore a } 17;$$

se $\frac{l}{\rho}$ è superiore a 105

$$\sigma_p = 0,667 \times 0,212 \times 10^6 \left(\frac{\rho}{l}\right)^2,$$

cioè la membratura deve lavorare con un carico non superiore a due terzi dei carichi critici dati dalle formule Tetmayer-Eulero.

2) *Distanza non inferiore a m. 6 dalla più vicina rotaia.* — Il limite σ delle sollecitazioni unitarie interne longitudinali nelle membrature di ferro colato si assume eguale a 12 kg. per mm² per le ipotesi 1ª e 3ª; e 15 kg. per le ipotesi 2ª e 4ª, di cui all'art. 5, considerando le sezioni trasversali nette dell'area corrispondente ai fori per i chiodi. Il limite t delle sollecitazioni unitarie agli scorrimenti trasversali o longitudinali nelle dette membrature si assume eguale a $^3/_4$ di σ.

Per la verifica delle condizioni di resistenza delle membrature compresse con pericolo di inflessione laterale (carico di punta), valgono le stesse condizioni del caso precedente, tenendo presente che, nelle ipotesi 2ª e 4ª, il coefficiente di riduzione delle formule Tetmayer-Eulero deve essere 0,500, anzichè 0,667.

In ambedue i casi suddetti, qualora i pilastri siano muniti di mensole fissate rigidamente al pilastro stesso, dovrà essere eseguito un calcolo di controllo per le sollecitazioni di torsione, supponendo rotti due conduttori da una stessa parte dell'asse del pilastro, per i pali ad una terna di conduttori, e metà dei conduttori da una stessa parte dell'asse del pilastro, per i pali a due o più terne di conduttori; e assumendo per valore del tiro laterale dei conduttori, quello corrispondente al caso di carico più sfavorevole dei due considerati all'art. 1, quinto comma.

In questa verifica, le sollecitazioni delle membrature dovranno essere contenute negli stessi limiti sopra fissati per le ipotesi 2ª e 4ª.

Così pure per i pilastri, nella verifica delle condizioni di resistenza al carico di punta dei montanti, si assume per l

la massima lunghezza, determinata dal tracciato geometrico, del tratto compreso fra due nodi consecutivi del reticolato di una stessa faccia, nella parte a maglie più grandi del tronco di pilastro che si considera. Quando i nodi dei reticolati di due faccie adiacenti siano alternati sopra uno stesso montante (fermo restando il valore della lunghezza libera sopra indicata), per i montanti stessi si assumerà per ρ, anzichè il valore del raggio minimo di girazione, quello relativo all'asse baricentrico della sezione, normale alla faccia che si considera.

Le massime sollecitazioni nelle chiodature, riferite al mm² di sezione trasversale nel gambo del chiodo, non debbono eccedere il limite *t* precedentemente indicato.

Qualunque poi sia il risultato dei calcoli, non si debbono adoperare ferri sagomati o tubolari di spessore inferiore a mm. 5, ad eccezione delle diagonali tubolari di acciaio, per le quali lo spessore minimo potrà essere di mm. 3.

Lo spessore minimo di mm. 5, deve essere rispettato anche per i ferri piatti e per le lamiere occorrenti per la costruzione.

Il limite delle sollecitazioni unitarie interne per i pali tubolari d'acciaio tipo Mannesmann si assumerà uguale a 18 kg. per mm²; e così pure per gli altri elementi tubolari di acciaio dello stesso tipo.

Art. 8.

Prescrizioni per i pali in cemento armato centrifugato, in cemento armato ordinario e per i pali in legno.

Per i pali in cemento armato centrifugato e in cemento armato ordinario, il procedimento di costruzione, la maestranza specializzata, ed i materiali da impiegarsi per la costruzione, dovranno essere tali da dare completo affidamento di ottima riuscita.

Dal calcolo statico, da allegarsi alla domanda di concessione, dovrà risultare che le sollecitazioni massime del conglomerato e del ferro non superano, per i sostegni in cemento armato ordinario, quelle stabilite ai nn. 17 e 18 della parte II delle prescrizioni approvate con R. decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832; e, per i sostegni in cemento armato centrifugato, quello di kg. 100 per cm² alla compressione del conglomerato, e di kg. 18 per mm², per i tondini di acciaio, i quali dovranno avere un carico di rottura di almeno kg. 75 per mm².

I sostegni che dopo il montaggio mostrassero fessure anche minime, traccie di ruggine, provenienti dall'interno, o accenni a sgretolamento causati dalle sollecitazioni o dal gelo, dovranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione governativa competente essere senz'altro sostituiti. Per i pali in legno la sollecitazione massima non dovrà superare 1/7 del carico di rottura.

Art. 9.

Fondazione di pilastri.

Ciascuno dei pilastri sopportanti la tesata di attraversamento deve essere, di regola, fondato e fissato in un masso di calcestruzzo o di muratura con la base quadrata o rettangolare salvo il caso di fondazione in roccia da mine.

La parte fuori terra di ciascun masso deve presentare superficie ben liscie e disposte in modo che l'acqua di pioggia non possa stagnarvi.

La stabilità della fondazione dei sostegni va verificata tenendo conto di tutti gli elementi sui quali sia tecnicamente legittimo fare assegnamento (resistenza al rovesciamento del blocco di calcestruzzo della fondazione considerato come monolitico, e tenuto conto del peso del sostegno, resistenza della terra alla compressione, azione della terra come peso, resistenza di piastre di fondazione metalliche o in cemento armato, ecc.). L'azione complessiva dei diversi elementi che concorrono a resistere contro il rovesciamento del sostegno deve essere tale che il momento resistente non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,75 nelle ipotesi di carico 1ª e 3ª e non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,50 nelle ipotesi di carico 2ª e 4ª di cui all'art. 5 salvo nel caso di sostegni infissi nella roccia da mina o in casi analoghi, per i quali non si richiede nessuna particolare prescrizione circa il rapporto per detti momenti. Qualora la natura del terreno non consentisse di tener conto per la stabilità delle fondazioni di nessun'altro elemento all'infuori della resistenza al rovesciamento del peso del blocco di fondazione in calcestruzzo aumentato del peso del sostegno e del peso delle parti in terra contenute eventualmente in cavità del blocco, il rapporto fra il momento resistente e il momento di rovesciamento può essere ridotto ad 1,5 per le ipotesi di carico 1ª e 3ª ed a 1,25 per le ipotesi di carico 2ª e 4ª. Con riferimento a quanto è detto all'art. 2, nel caso in cui la distanza minima orizzontale dei pilastri di attraversamento della ferrovia o tramvia sia inferiore a metri $h + 2$, i rapporti minimi tra i momenti di stabilità e quelli di rovesciamento anche nelle ipotesi 2ª e 4ª di cui all'art. 5 dovranno essere uguali a quelli indicati per le ipotesi 1ª e 3ª.

L'altezza e la struttura del blocco di fondazione dovranno essere tali da garantirne la perfetta solidità ed il palo se in ferro a traliccio, dovrà essere corredato delle membrature metalliche necessarie per assicurare in ogni caso il perfetto collegamento col blocco medesimo.

La pressione massima esercitata dai massi di fondazione sul terreno sottostante non deve superare il limite ammissibile con tutta sicurezza per il terreno stesso.

Art. 10.

Prescrizioni per attraversamenti con condutture telefoniche e telegrafiche in servizio di linee destinate al trasporto di energia elettrica.

Anche i fili telefonici o telegrafici aerei in servizio di linee destinate al trasporto di energia elettrica, dovranno negli attraversamenti soddisfare alle precedenti prescrizioni; dovranno cioè considerarsi come veri e propri attraversamenti elettrici, salvo che l'isolamento, definito come al comma 11 dell'art. 1, dovrà essere uguale a quello delle linee per il trasporto di energia con tensione di esercizio inferiore a 6000 V.; e, per tensione di esercizio superiore, almeno tale da presentare alle prove una tensione critica non inferiore a 20.000 V. a secco ed a 13.300 sotto pioggia.

I fili di guardia ed i conduttori di terra dovranno soddisfare alle condizioni meccaniche di cui all'art. 1.

Peraltro, quando l'attraversamento sia costituito unicamente di conduttori telefonici o telegrafici, sempre in servizio di linee destinate al trasporto di energia elettrica, i quali però non poggino in nessun punto del loro percorso su palificazioni di linee ad alta tensione, nè, correndo su palificazioni completamente separate, siano paralleli e sottostanti a linee ad alta tensione, potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione governativa competente, fermo restando tutte le altre prescrizioni, essere ammesse le deroghe seguenti:

In relazione all'art. 4, comma secondo, l'altezza minima del filo più basso sopra il piano del binario potrà essere ridotta a m. 8, qualora non vi faccia ostacolo la presenza di linee di alimentazione o primarie.

Come all'art. 5 comma secondo, per il calcolo dei sostegni potrà ammettersi che i conduttori da considerarsi rotti, in

una delle due campate adiacenti al sostegno in esame, siano tutti, se il loro numero non supera sei; siano sei se il loro numero è compreso fra sei e trenta e siano un quinto del numero totale se questo è maggiore di trenta.

CAPO II.

ATTRAVERSAMENTI INFERIORI.

Art. 11.

Attraversamenti sotto opere d'arte.

Le condutture aeree a fili nudi debbono terminare, ad altezza non minore di m. 6 sul terreno, a due pilastri capilinea situati uno da una parte e l'altro dall'altra della ferrovia, o tramvia, ed essere fra loro collegate mediante conduttori isolati, disposti sotto la ferrovia o tramvia non sopportanti veruna parte della tensione meccanica delle condutture a fili nudi.

Ciascuno dei conduttori di collegamento deve avere per tutta la sua lunghezza un isolamento tale da poter sicuramente e continuamente sostenere una differenza di potenziale doppia di quella di esercizio fino a che questa non superi 20.000 V. efficaci, ed eguale, in caso diverso, a quella di esercizio aumentata di 20.000 V. efficaci.

Ciascun conduttore (o l'insieme dei conduttori) deve essere completamente circondato da un involucro metallico di sufficiente grossezza, messo in buona comunicazione con la terra o disposto in guisa che dall'esterno non si possa in alcun modo toccare la conduttura.

L'involucro o gli involucri metallici debbono essere solidamente fissati con grappe o ganci di ferro nei manufatti in muratura, ai piedritti od ai volti, ed in quelli a travata metallica soltanto ai piedritti ed in modo che non riesca mai minore di m. 0,50 la distanza fra i detti involucri di protezione ed il piano inferiore della travata. In ogni modo deve esserci un adeguato isolamento fra il sistema elettrico e le travate metalliche.

Si può anche permettere che i conduttori sottopassanti la ferrovia o tramvia isolati come sopra, siano sostenuti da isolatori fissati alle murature, purchè l'insieme dei conduttori, coi relativi isolatori, sia circondato da un involucro metallico di sufficiente grossezza, pure fissato alle murature e messo in buona comunicazione con la terra, e nel caso dei manufatti a travata metallica interceda la detta distanza minima di m. 0,50 fra l'involucro stesso ed il piano inferiore della travata.

L'involucro o gli involucri metallici di protezione debbono essere estesi lungo tutto il tratto intercedente fra i pilastri capilinea, che debbono, sempre che sia possibile, essere impiantati fuori della sede ferroviaria o tramviaria.

Si potrà derogare alle precedenti prescrizioni, ammettendo attraversamenti inferiori con fili nudi e senza involucro metallico di protezione, sotto ponti in muratura o travate metalliche, quando i supporti non insistano su terreno o manufatti di proprietà ferroviaria o tramviaria e la minima distanza del più basso conduttore dal suolo non sia inferiore a m. 6 e la minima distanza dei conduttori dal manufatto non sia inferiore a m. 1 aumentato di un centimetro e mezzo per ogni migliaio di volt della tensione della linea destinata al trasporto di energia elettrica con un minimo di m. 2 per opere murarie e di m. 3 per travate metalliche.

Ciascuno dei pilastri deve essere atto a resistere, oltrechè all'azione del vento, all'intera tensione meccanica massima (vedasi l'art. 5), che può verificarsi nella prima tesata di linea da esso sostenuta.

Anche per questi pilastri valgono le prescrizioni degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

In via eccezionale, ciascuno dei pilastri capilinea potrà, quando sia impiantato fuori del terreno di proprietà ferroviaria o tramviaria essere anche costituito da uno o più pali di legno, dei quali converrà in generale disporne uno o più a guisa di puntelli dalla parte della prima tesata di linea sostenuta dal pilastro stesso.

Per linee destinate al trasporto di energia elettrica, fino a 700 V. a corrente continua, e fino a 500 V. efficaci a corrente alternata, si potrà prescindere dall'involucro metallico, purchè i conduttori siano isolati con gomma, carta e tessili impregnati.

Inoltre l'impiego di pali in legno, come sopra, potrà essere ammesso in via normale, anche se su proprietà ferroviaria o tramviaria.

Per attraversamenti inferiori a fili nudi costituenti linee di contatto per trazione elettrica saranno fissate di volta in volta speciali prescrizioni.

Art. 12.

Attraversamenti sotterranei.

Valgono le stesse norme indicate nell'art. 11 per quanto si riferisce all'isolamento delle condutture ed ai pilastri capilinea.

Quando i cavi passino entro canali o tubi, detti canali o tubi debbono essere situati a profondità non minore di metri 1,50, misurata fra il piano del ferro ed il piano tangente alla superficie superiore dei medesimi; debbono essere robusti come richiede la sicurezza dell'esercizio della ferrovia o tramvia ed essere prolungati fino al di fuori della sede ferroviaria o tramviaria ed ai pilastri capilinea, quando questi si trovino nelle adiacenze della sede stessa.

Ove si presentino speciali circostanze, quale dubbia consistenza del terreno od altro, l'Amministrazione governativa competente potrà, a suo insindacabile giudizio, prescrivere che la suddetta profondità di posa dei canali o tubi sia aumentata a m. 2 ed oltre.

I canali ed i tubi, se praticabili, debbono avere gli accessi difesi da chiusure munite di serrature a chiave.

Quando invece i cavi siano interrati in una strada od in un fosso sottopassanti la ferrovia o tramvia, debbono essere collocati a non meno di m. 1 sotto la strada o il letto del fosso ed opportunamente protetti contro eventuali azioni meccaniche, chimiche ed elettrolitiche.

PARTE II.

INCROCI DI CONDUTTURE ELETTRICHE CON ALTRE DESTINATE A FERROVIE O TRAMVIE O CON LINEE TELEGRAFONICHE.

Art. 13.

Incroci fra linee destinate al trasporto di energia elettrica.

Ove linee pubbliche o private destinate al trasporto di energia elettrica si incrocino con linee destinate al trasporto di energia elettrica appartenenti alle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle comunicazioni e con linee telegrafiche o telefoniche a servizio delle stesse linee di trasporto, si devono osservare le prescrizioni dell'art. 1 e le seguenti:

a) la linea a tensione più elevata va preferibilmente collocata al livello superiore ed uno dei suoi appoggi va situato in prossimità dell'incrocio, ad una distanza, però, dal più prossimo conduttore della linea sottostante, non minore di una volta e mezzo del valore massimo della freccia di questa nel punto d'incrocio ed in ogni caso non minore di

una volta e mezzo la distanza intercedente fra due conduttori della linea a più alta tensione;

b) la distanza minima del conduttore più basso della linea sovrapassante dal conduttore più alto della linea sottostante (compreso fra questi il filo di guardia) nelle condizioni più sfavorevoli per effetto della temperatura e del sovraccarico, non deve essere inferiore a m. 1 aumentato di un centimetro e mezzo per ogni migliaio di volt della linea a tensione maggiore e dell'1 % della distanza dal centro dell'incrocio dall'asse del sostegno più vicino della linea superiore, con un minimo pari alla distanza esistente fra due conduttori della linea a più alta tensione. In nessun caso però tale distanza dovrà risultare inferiore a m. 2.

A parziali deroghe di quanto prescrivono gli articoli 1 e 4, la sezione dei conduttori, qualunque sia la tensione della linea sovrapassante, deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore a kg. 600 od 800; i pilastri di sostegno della tesata sovrastante e i relativi blocchi di fondazione devono essere calcolati supponendo che il numero dei conduttori da considerarsi rotti in una delle tesate adiacenti al pilastro in esame sia di un terzo dei conduttori d'energia e la metà di quelli eventuali delle linee telefoniche e telegrafiche di servizio.

Art. 14.

Incroci delle linee telegrafiche e telefoniche con linee destinate al trasporto di energia elettrica.

Gli attraversamenti che le linee destinate al trasporto di energia elettrica determinano con le linee telegrafiche-telefoniche sono soggetti allo stesse prescrizioni già stabilite nel precedente art. 13 nonchè alle speciali norme qui appresso indicate.

Nel caso di attraversamenti in cui le linee destinate al trasporto di energia elettrica passino superiormente alle linee telegrafiche-telefoniche, la distanza minima fra uno qualunque dei conduttori di energia (ivi compresi i fili telefonici di servizio, quando siano posati sulla stessa palificazione) ed i fili telegrafici e telefonici sottostanti, non deve essere inferiore a m. 1, aumentato di un centimetro e mezzo per ogni migliaio di volt della tensione della linea destinata al trasporto di energia elettrica e dell'1 % della distanza del centro dell'incrocio dall'asse del sostegno più vicino della linea superiore, con un minimo di m. 2.

Ciascun appoggio limitante l'incrocio deve trovarsi ad una distanza netta orizzontale non inferiore a m. 2 dal filo telegrafico o telefonico più vicino.

Negli attraversamenti in cui le linee telegrafiche e telefoniche siano soprapassanti alla linea destinata al trasporto di energia elettrica si adotteranno per i sostegni e per i conduttori delle dette linee telegrafiche-telefoniche prescrizioni analoghe a quelle sopra riportate.

Nel caso di attraversamenti fra linee destinate al trasporto di energia elettrica e linee telegrafiche-telefoniche in cui una delle due linee sia sotterrata, i pali terminali del sotterramento dovranno trovarsi ad una distanza dalla linea incrociata non inferiore a m. 6.

Potranno essere ammessi come dispositivi di protezione negli incroci con linee destinate al trasporto di energia elettrica fino a 700 V. corrente continua e 500 V. efficaci corrente alternata, il filo di bronzo isolato con gomma, carta e tessili impregnati ed eccezionalmente le reti metalliche, messe in buona comunicazione con la terra e con le prescrizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione governativa.

Per l'eventuale adozione di altri dispositivi di protezione, diversi da quelli già contemplati nelle presenti norme, dovranno essere presi preventivi accordi con le Amministrazioni governative competenti.

PARTE III.

ATTRAVERSAMENTI O PARALLELISMI CON LINEE TELEGRAFONICHE DI FERROVIE O TRAMVIE IN SEDE PROPRIA.

Art. 15.

Linee telegrafoniche esercitate direttamente dal Ministero delle comunicazioni.

A) *Attraversamenti superiori.*

Negli attraversamenti delle linee telegrafoniche con ferrovie o tramvie in sede propria, saranno adottate le norme di cui alla Parte I, tenuto conto delle deroghe contemplate nell'art. 10.

Saranno generalmente impiegati pali di legno di buon castagno o di robinia il cui carico di sicurezza non deve essere superiore ad 1/7 del carico di rottura.

Allorchè la sollecitazione degli appoggi, nelle condizioni di cui all'art. 1, è superiore ad 1/7 del carico di rottura, i pali di legno verranno convenientemente rinforzati con puntelli e tiranti, ovvero verranno sostituiti con adatti pali in cemento armato centrifugato o in ferro.

Nel caso di linee non elettrificate, la distanza dal piano del ferro del punto più basso, con qualsiasi temperatura e condizione di sovraccarico, dei fili telegrafonici attraversanti, potrà essere ridotta; ma non dovrà risultare inferiore a m. 6. Quando però le linee venissero elettrificate, la distanza dovrà essere aumentata in conformità del disposto dell'art. 4.

I pali di sostegno della campata di attraversamento devono essere collocati ad una distanza netta non inferiore a m. 2,50 dalla rotaia più vicina.

È da evitare in ogni modo che la posizione dei detti pali limiti la visibilità dei segnali.

In ogni caso i conduttori attraversanti le ferrovie o tramvie avranno il diametro non inferiore a mm. 3.

In ciascuno dei due pali limitanti l'incrocio i conduttori medesimi saranno appoggiati su isolatori semplici e rinforzati con adatti fili ausiliari.

Nel caso di linee ferroviarie o tramviarie a trazione elettrica la distanza verticale fra le condutture elettriche ferroviarie o tramviare e quelle telegrafiche-telefoniche sarà stabilita di volta in volta, tra l'Amministrazione postale e telegrafica e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato qualora si tratti di linee delle ferrovie dello Stato e l'Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili quando si tratti di ferrovie concesse o tramvie.

B) *Attraversamenti inferiori.*

Nel caso di attraversamenti sotto opere d'arte, si potrà prescindere dall'involucro metallico di cui all'art. 11. Quando però si tratti di linee esercitate o da esercitare a trazione elettrica, dovranno essere dall'Amministrazione dei telegrafi e telefoni dello Stato adottate opportune protezioni, sia nei casi di attraversamenti sotto opere d'arte, sia in quelli di attraversamenti sotterranei.

C) *Parallelismi.*

Per le nuove linee telegrafoniche e per quelle esistenti che venissero spostate, la distanza dei pali dalla più vicina rotaia deve essere non inferiore a m. 3,75, salve le maggiori distanze da osservarsi d'accordo fra le Amministrazioni, quando si tratti di linee ferroviarie elettrificate o in previsione di elettrificazione per evitare gli eventuali disturbi dovuti agli impianti di trazione elettrica.

Qualora l'osservanza di tale condizione dovesse costringere l'Amministrazione telegrafica e telefonica ad impian-

tare la palificazione su terreni privati confinanti con la ferrovia o tramvia potrà essere esaminata di accordo fra le Amministrazioni interessate la possibilità di ridurre convenientemente la distanza suddetta.

In ogni modo la distanza dei pali dalla più vicina rotaia dovrà essere tale che la proiezione verticale del filo più vicino cada a non meno di m. 2 da essa.

D) *Incroci fra le linee telegrafiche e telefoniche e le condutture elettriche a basso potenziale.*

Negli attraversamenti delle linee telegrafoniche con condutture elettriche a basso potenziale per luce e forza motrice a servizio delle ferrovie o tramvie sarà adottato il filo di bronzo di diametro non inferiore ai 2 mm. isolato con gomma carta e tessili impregnati.

Art. 16.

Linee telegrafoniche non esercitate direttamente dal Ministero delle comunicazioni.

Per le linee telegrafoniche non esercitate direttamente dal Ministero delle comunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla precedente Parte I, tenuto conto della deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 10, e del contenuto delle lettere *B*) e *D*) dell'articolo precedente.

Nel caso di parallelismi, quando si tratti di linee ferroviarie o tramviarie elettrificate o in previsione di elettrificazione, debbono essere osservate le distanze necessarie per evitare gli eventuali disturbi dovuti agli impianti di trazione elettrica.

PARTE IV.

ATTRAVERSAMENTI DI FUNICOLARI O PARALLELISMI CON CONDUTTURE ELETTRICHE O CON LINEE TELEGRAFONICHE.

Art. 17.

Attraversamenti o parallelismi di funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico.

Di norma sono da evitare gli attraversamenti di funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico con condutture elettriche o con linee telegrafoniche. Ove sia indispensabile attuare attraversamenti di dette funicolari lo studio dovrà essere fatto volta per volta avendo di mira di soddisfare la condizione che in nessun caso possa accadere che organi della linea destinata al trasporto di energia elettrica possano venire a contatto con organi della funicolare (per eventuali rotture di conduttori) nè, in caso di attraversamenti inferiori a linee funicolari aeree, oggetti e persone che possano calarsi da una qualsiasi posizione dei carrelli sul terreno sottostante possano venire a contatto con organi della linea destinata al trasporto di energia elettrica, tenendo anche conto dell'azione del vento.

Ad ogni modo per gli attraversamenti con condutture elettriche o con linee telegrafoniche delle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico sono valide tutte le disposizioni contenute nella Parte I delle presenti norme, in quanto applicabili, in relazione alla prima parte del presente articolo, ed in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti:

a) *Attraversamenti superiori con condutture elettriche.*

La tesata sovrapassante la funicolare aerea o terrestre in servizio pubblico dovrà essere costituita da conduttori formati da treccia bimetallica ad anima in corda di acciaio oppure da conduttori sostenuti da treccia di acciaio, mediante opportuni attacchi posti a breve distanza fra loro. Le treccie debbono essere fissate ad ogni appoggio mediante due isolatori o due catene di isolatori. L'angolo di attraversamento con la linea funicolare dovrà essere non minore di 80°.

L'altezza del conduttore più basso sopra il piano del binario non potrà essere inferiore a m. 8 quando trattasi di funicolari terrestri; e, quando trattasi di funicolari aeree, la distanza del conduttore più basso, dall'organo più alto della funicolare sottostante all'attraversamento, e, se tale organo è mobile, dalla possibile sua posizione più alta, non potrà essere minore di m. 4.

La distanza orizzontale tra il piede di ognuno dei due pali della campata di attraversamento e la proiezione orizzontale dell'organo fisso o mobile della funicolare nella possibile posizione più vicina deve essere almeno uguale a m. 4.

b) *Attraversamenti inferiori con condutture elettriche.*

Per attraversamenti inferiori di funicolari terrestri valgono le stesse norme di cui agli attraversamenti inferiori di ferrovie o tramvie.

Per attraversamenti inferiori di funicolari aeree le campate di attraversamento debbono essere normali alla linea attraversata.

I pilastri di attraversamento debbono essere non più vicini di m. 4 dalla proiezione dell'organo più prossimo, fisso o mobile, della funicolare aerea.

La linea destinata al trasporto dell'energia elettrica nelle campate di attraversamento deve essere protetta da un robusto ed adeguato sistema di protezione messo a terra, a meno che sia possibile ottenere telefonicamente la sospensione della corrente a richiesta del personale addetto alla funicolare.

La minima distanza fra l'organo di protezione più alto dei conduttori e l'organo più basso, fisso o mobile, della funicolare non deve essere inferiore a m. 4.

c) *Parallelismi.*

Nei casi di funicolari terrestri, valgono le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Nei casi di funicolari aeree, l'Amministrazione governativa interessata, avendo di mira di soddisfare alle condizioni di sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, stabilirà di volta in volta la distanza del piede di ciascun pilastro delle condutture elettriche, dalla verticale passante per il punto dal carrello più vicino al pilastro, supposto il carrello situato nella posizione pure più vicina al pilastro.

Art. 18.

Attraversamenti di funicolari aeree e terrestri in servizio privato con trasporto di persone

Per le funicolari aeree e terrestri in servizio privato in cui vengono trasportate persone, sia pure solamente in servizio della funicolare, valgono le stesse norme stabilite per le funicolari in servizio pubblico.

Art. 19.

Attraversamenti di funicolari terrestri in servizio privato per trasporto esclusivo di merci.

Per le funicolari terrestri in servizio privato, di trasporto merci, sono da seguire le norme di cui alle funicolari in servizio pubblico, con la sola variazione circa le distanze di rispetto in altezza e larghezza, le quali potranno essere diminuite di m. 1,50 in confronto a quelle delle norme stesse.

Art. 20.

Attraversamenti di funicolari aeree in servizio privato per trasporto merci.

I conduttori della linea elettrica nella campata di attraversamento sovrapassanti la funicolare dovranno soddisfare alle condizioni dell'art. 1.

Se la campata della funicolare non interessa abitati od opere pubbliche, basterà mettere a terra gli organi della funicolare in corrispondenza dei due cavalletti adiacenti alla campata stessa. Se invece sono interessati abitati od opere pubbliche occorrerà proteggere le funi della funicolare con un sistema di aste rigide parafili messe a terra, o con rete di protezione messa a terra, a seconda dei casi.

Per gli attraversamenti inferiori potrà ammettersi l'attraversamento aereo sempreché nessun organo conduttore fisso o mobile (o sporgente da quello mobile) della funicolare, possa venire a distanza dai fili sotto tensione della linea di energia elettrica minore di m. 2 aumentati di un centimetro e mezzo per ogni migliaio di volt della tensione della linea di trasporto di energia elettrica.

Art. 21.

Attraversamenti di funicolari in servizio privato con condutture elettriche o linee telegrafoniche nei casi nei quali l'esercente delle condutture elettriche o linee telegrafoniche è anche esercente delle funicolari.

Le prescrizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 non sono applicabili agli attraversamenti di funicolari aeree o terrestri esercitate in servizio privato dal concessionario stesso con condutture elettriche o linee telegrafoniche attraversanti.

Quando però trattasi di funicolari aeree attraversate che sovrapassano, in corrispondenza dell'attraversamento, suolo a disposizione di terzi, sono applicabili il 2° e il 3° comma dell'art. 20.

PARTE V.

ATTRAVERSAMENTI O PARALLELISMI CON CONDUTTURE ELETTRICHE O CON LINEE TELEGRAFONICHE DELLE FERROVIE E TRAMVIE EXTRA URBANE, SU STRADE ORDINARIE, E DELLE TRAMVIE URBANE ANCHE NELL'INTERNO DEGLI ABITATI.

Art. 22.

Disposizioni comuni.

Agli attraversamenti nell'interno degli abitati delle ferrovie e delle tramvie extra-urbane su strade ordinarie, anche se con sede distinta da quella del carreggio, e delle tramvie urbane, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella Parte I delle presenti norme, salvo le prescrizioni contenute nei seguenti articoli e quelle che potranno risultare necessarie, in sede di istruttoria, nei riguardi delle linee telegrafiche o telefoniche e dell'estetica e dell'edilizia nei centri abitati.

Art. 23.

Attraversamenti superiori.

Il conduttore più basso dell'attraversamento dovrà essere in ogni caso ad un'altezza di almeno m. 8 sul piano del binario, e ad una distanza non minore di m. 2 dal conduttore più alto del sistema ferroviario o tramviario, quando si tratti di linee elettrificate o di prossima elettrificazione.

I pilastri di sostegno della campata di attraversamento potranno essere impiantati ad una distanza orizzontale netta non minore di m. 6 dalla più vicina rotaia e ad ogni modo ad una distanza orizzontale netta non minore di m. 3 dal prossimo ciglio della trincea o di m. 2 dal piede del rilevato.

Nell'interno degli abitati la detta distanza minima potrà essere ridotta a m. 2,50 dalla più vicina rotaia; inoltre i conduttori dell'attraversamento potranno essere ormeggiati anche ad isolatori opportuni, da fissarsi ai muri di facciata delle case direttamente o con l'interposizione di paline o mensole, alle quali sono applicabili le norme di calcolo per i sostegni stabilite dalla Parte I.

Art. 24.

Attraversamenti sotterranei.

Per gli attraversamenti, anche nell'interno di abitati, di ferrovie o tramvie extra-urbane su strada ordinaria, anche se con sede distinta da quella del carreggio, e delle tramvie urbane, la profondità minima a cui debbono trovarsi i tubi o canali entro i quali passano i conduttori o i cavi potrà ridursi a m. 1, misurata fra il piano del ferro ed il piano tangente alla superficie superiore dei suddetti tubi o canali.

Art. 25.

Parallelismi.

Le prescrizioni nei casi di parallelismi saranno stabilite dall'Amministrazione governativa interessata, in sede di istruttoria.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 26.

Deroghe.

In casi eccezionali, le Amministrazioni governative interessate potranno concedere, a loro giudizio insindacabile, deroghe alle precedenti prescrizioni tecniche.

Art. 27.

Verifiche.

I concessionari dovranno mantenere gli impianti in modo che essi corrispondano in ogni tempo alle condizioni di cui alle precedenti prescrizioni tecniche.

Le Amministrazioni governative interessate potranno disporre in ogni tempo che siano eseguite, a cura e spese dei concessionari, opportune verifiche, riservandosi la facoltà di controllarle.

(173)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-28136.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Francesca Sedmak fu Giacomo ved. Skabar, nata a Trieste il 2 aprile 1876 e residente a Trieste, S. Croce n. 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Sabatini » e « Scabri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Francesca Sedmak ved. Skabar sono ridotti in « Sabatini » e « Scabri ».

Il cognome « Scabri » viene esteso anche ai famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonio fu Antonio, nato il 9 giugno 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8159)

N. 11419-24920.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Skuarz fu Matteo, nato a Trieste il 17 dicembre 1883 e residente a Trieste, Androna dei Falchi n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Skuarz è ridotto in « Suardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Galeassi in Skuarz di Eugenio, nata il 15 aprile 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8160)

N. 11419-26390.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Slavec fu Andrea, nato a Plescovizza il 5 aprile 1889 e residente a Trieste, Scorcola S. Pietro n. 1, via Mirti, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Slavec è ridotto in « Salvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Filej in Slavec di Andrea, nata il 22 ottobre 1889, moglie;
2. Faustina di Domenico, nata il 22 maggio 1910, figlia;
3. Guglielmo di Domenico, nato il 9 novembre 1911, figlio;
4. Emilio di Domenico, nato il 28 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8162)

N. 11419-24483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Luigi Snidersich fu Valentino, nato a Trieste il 14 giugno 1882 e residente a Trieste, via della Guardia n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Luigi Snidersich è ridotto in « Sartori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Orsola Metlica in Snidersich fu Antonio, nata il 3 ottobre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8163)

N. 11419-22748.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Sodrznik fu Francesco, nato a S. Daniele (Cilli) il 26 febbraio 1879 e residente a Trieste, via Madonnina n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soderini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sodrznik è ridotto in « Soderini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Enrica Vatta in Sodrznik fu Luigi, nata il 6 gennaio 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8164)

N. 11419-35.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Cucek fu Martino, nato a Cossana il 24 settembre 1862 e residente a Cossana Inf., 35, è restituito nella forma italiana di « Suzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Cucek nata Stradjot fu Giuseppe, nata l'11 febbraio 1861, moglie;
2. Francesca di Michele, nata il 19 settembre 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8312)

N. 11419-36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cucek di Francesco, nato a Cossana il 16 ottobre 1893 e residente a Cossana Sup., 3, è restituito nella forma italiana di « Suzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cucek nata Godina di Francesco, nata il 14 giugno 1901, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 30 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8313)

N. 11419-37.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cucek fu Giuseppe, nato a Cossana il 16 giugno 1880 e residente a Nacla, è restituito nella forma italiana di « Suzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cucek nata Svetina fu Franco, nata il 10 giugno 1890, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 27 maggio 1913, figlia;
3. Carlo di Antonio, nato il 25 settembre 1919, figlio;
4. Ferdinando di Antonio, nato l'11 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8314)

N. 11419-39.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Orsola Bizjak ved. Dekleva fu Giovanni, nata a Sussizza il 12 settembre 1864 e residente a Cossana, 68, sono restituiti nella forma italiana di « Bisiacchi » e « Decleva ».

Il cognome « Decleva » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Michele, nato il 12 febbraio 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8315)

N. 11419-41.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Frank fu Giorgio, nato a Celie il 13 ottobre 1867 e residente a Monforte, 60, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Frank nata Kaluza fu Michele, nata il 27 maggio 1865, moglie;
2. Giovanna di Antonio, nata il 28 agosto 1902, figlia;
3. Maria di Antonio, nata il 24 febbraio 1896, figlia;
4. Maria di Antonio, nata l'8 agosto 1905, figlia;
5. Antonio di Antonio, nato il 29 marzo 1898, figlio;
6. Giuseppe di Giovanna, nata il 24 agosto 1925, nipote;
7. Vida di Giovanna, nata il 17 luglio 1929, nipote;
8. Carla di Maria, nata il 24 ottobre 1920, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8316)

N. 11419-46.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gustincic fu Giovanni, nato a Cossana il 17 giugno 1876, e residente a Succorie, 32, è restituito nella forma italiana di « Gustini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gustincic nata Sprohar fu Francesco, nata il 16 marzo 1882, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 1° novembre 1909, figlio;
3. Albina di Francesco, nata il 25 luglio 1913, figlia;
4. Francesca di Francesco, nata il 2 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8317)

N. 11419-47.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gustincic di Antonio, nato a Cossana il 13 dicembre 1872 e residente a Volce Auremiane, 20, è restituito nella forma italiana di « Gustini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Marianna Gustincic nata Mautinger fu Francesco, nata il 9 settembre 1885, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 16 agosto 1908, figlia;
3. Antonia di Antonio, nata il 5 aprile 1912, figlia;
4. Antonio di Antonio, nato il 19 febbraio 1914, figlio;
5. Giovanni di Antonio, nato il 15 febbraio 1916, figlio;
6. Antonio fu Gregorio, nato il 6 novembre 1847, padre;
7. Giuseppe di Antonio, nato il 5 settembre 1875, fratello;
8. Giovanni di Antonio, nato il 1° gennaio 1888, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8318)

N. 11419-48.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Gustincic fu Martino, nato a Cossana il 26 settembre 1867 e residente a Monforte, 8, è restituito nella forma italiana di « Gustini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gustincic nata Trebec di Giovanni, nata il 31 luglio 1884, moglie;
2. Milan di Michele, nato il 20 aprile 1920, figlio;
3. Maria di Michele, nata il 18 settembre 1921, figlia;
4. Antonia di Michele, nata il 4 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8319)

N. 11419-49.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gustincic fu Giovanni, nato a Cossana il 21 gennaio 1872 e residente a Succorie, 4, è restituito nella forma italiana di « Gustini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Marianna Gustinicic nata Malovec fu Andrea, nata il 4 luglio 1886, moglie;
2. Leopoldo di Giovanni, nato il 20 novembre 1910, figlio;
3. Carlo di Giovanni, nato il 30 luglio 1912, figlio;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 22 dicembre 1915, figlio;
5. Vincenzo di Giovanni, nato il 20 gennaio 1918, figlio;
6. Antonia di Giovanni, nata il 17 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8120)

N. 11419-50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gustincic fu Andrea, nato a Cossana il 19 dicembre 1877 e residente a Succorie, 28, è restituito nella forma italiana di « Gustini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Gustincic nata Matko fu Antonio, nata il 7 febbraio 1890, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nata il 16 novembre 1912, figlio;
3. Giuseppe di Giovanni, nato il 19 marzo 1914, figlio;
4. Antonia di Giovanni, nata il 15 gennaio 1916, figlia;
5. Cristina di Giovanni, nata il 12 dicembre 1920, figlia;
6. Maria di Giovanni, nata il 2 gennaio 1919, figlia;
7. Giovanna di Giovanni, nata il 1° dicembre 1922, figlia;
8. Francesca di Giovanni, nata il 16 settembre 1924, figlia;
9. Giacomo di Giovanni, nato il 26 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8321)

N. 11419-54.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Hrvatic fu Giuseppe, nato a Cossana il 22 giugno 1857 e residente a Ceppeno, 18, è restituito nella forma italiana di « Corbatti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca di Giovanni, nata il 30 luglio 1896, moglie;
2. Antonia di Giovanni, nata il 9 marzo 1897, figlia;
3. Marianna di Giovanni, nata il 5 ottobre 1879, figlia;
4. Maria di Giovanni, nata il 12 luglio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8322)

N. 11419-2181-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sumberaz-Sotte Costantino fu Giacomo, nato ad Albona il 19 febbraio 1883 e residente a Trieste, via del Pozzo, 2, è restituito nella forma italiana di « Sumberesi-Sotto ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Sumberaz-Sotte nata Zumin fu Antonio, nata il 26 agosto 1879, moglie;
2. Guido di Costantino, nato il 9 maggio 1905, figlio;
3. Nerina di Costantino, nata il 12 settembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8323)

N. 11419-2180-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gergich Maria fu Mattia, nata a Trieste il 6 maggio 1901 e residente a Trieste, Padriciano, 35, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Mattia, nato il 12 maggio 1905, fratello;
2. Antonio fu Mattia, nato il 17 gennaio 1909, fratello;
3. Rosina fu Mattia, nata il 7 febbraio 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8324)

N. 11419-2179-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Lorenzo fu Michele, nato a Trieste il 4 agosto 1859 e residente a Trieste, Basovizza, 114, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gergich nata Pelan di Matteo, nata il 28 luglio 1865, quarta moglie;
2. Pietro di Lorenzo, nato il 29 luglio 1885, figlio;
3. Antonia di Lorenzo, nata il 29 dicembre 1898, figlia;
4. Antonio di Lorenzo, nato il 27 maggio 1902, figlio;
5. Giovanni di Lorenzo, nato il 28 dicembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8325)

N. 11419-2178-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Matteo fu Martino, nato a Trieste il 5 febbraio 1870 e residente a Trieste, Padriciano, 59, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Gergich nata Kerpan di Giuseppe, nata il 1° febbraio 1877, moglie;
2. Valeria di Matteo, nata il 6 dicembre 1903, figlia;
3. Vladimiro di Matteo, nato il 7 ottobre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8326)

N. 11419-2177-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Marc fu Antonio ved. Gergich, nata a Trieste il 18 dicembre 1856 e residente a Trieste, Padriciano, 27, sono restituiti nella forma italiana di « Marzi » e « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8327)

N. 11419-2176-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Ferdinando fu Pietro, nato a Trieste il 12 gennaio 1895 e residente a Trieste, Padriciano, 52, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8328)

N. 11419-2175-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Rocco fu Giovanni, nato a Trieste il 16 agosto 1873 e residente a Trieste, Gropada, 59, è restituito nellla forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Gergich nata Kalc di Antonio, nata il 12 febbraio 1879, moglie;
2. Agostino di Rocco, nato il 16 giugno 1907, figlio;
3. Vincenzo di Rocco, nato il 13 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8329)

N. 11419-2174-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Maria fu Stefano, nata il 2 settembre 1865 e residente a Trieste, Padriciano, 28, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8330)

N. 11419-2173-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Stefano fu Stefano, nato a Trieste il 14 dicembre 1861 e residente a Trieste, Gropada, 79, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina di Stefano, nata il 26 settembre 1894, figlia;
2. Giovanna di Stefano, nata il 6 maggio 1897, figlia;
3. Rosina di Stefano, nata il 5 marzo 1903, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del

citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8331)

N. 11419-2172-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Vincenzo di Giusto, nato a Trieste il 14 luglio 1891 e residente a Trieste, Padriciano, 22, è restituito nella forma italiana di «Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Grgic nata Kalc di Antonio, nata il 26 giugno 1894, moglie;
2. Vincenzo di Vincenzo, nato il 27 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8332)

N. 11419-2171-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Venceslao di Mattia, nato a Trieste il 26 settembre 1890 e residente a Trieste, Padriciano, 62, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari

1. Giustina Grgic nata Grgic di Gasparo, nata il 25 ottobre 1891, moglie;
2. Zorislava di Venceslao, nata il 14 dicembre 1919, figlia;
3. Giovanna di Venceslao, nata il 16 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8333)

N. 11419-2170-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Stefano fu Giacomo, nato a Trieste il 19 dicembre 1870 e residente a Trieste, Basovizza, 60, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Grgic nata Zagar di Andrea, nata il 19 marzo 1877, moglie;
2. Maria di Stefano, nata il 7 dicembre 1900, figlia;
3. Valentino di Stefano, nato il 10 febbraio 1904, figlio;
4. Raffaele di Stefano, nato il 20 ottobre 1905, figlio;
5. Giusta di Stefano, nata il 31 ottobre 1906, figlia;
6. Floriano di Stefano, nato l'8 febbraio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8334)

N. 11419-2169-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Stefano di Matteo, nato a Trieste il 23 dicembre 1890 e residente a Trieste, Padriciano, 4, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Grgic nata Grgic di Matteo, nata il 22 settembre 1893, moglie;
2. Miroslavo di Stefano, nato il 6 settembre 1922, figlio;
3. Ludmilla di Stefano, nata il 30 aprile 1924, figlia;
4. Antonio di Stefano, nato il 4 febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8335)

N. 11419-2168-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Stefano fu Andrea, nato a Trieste il 30 dicembre 1870 e residente a Trieste, Padriciano, 15, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Grgic nata Sosic di Michele, nata il 1° aprile 1874, moglie;
2. Carlo di Stefano, nato il 16 ottobre 1900, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8336)

N. 11419-2167-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Stanislavo di Antonio, nato a Trieste il 9 marzo 1901 e residente a Trieste, Padriciano, 23, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ludmilla Grgic nata Tavcar di Francesco, nata il 22 dicembre 1905, moglie;
2. Elena di Stanislao, nata il 29 ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8337)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota 14 febbraio 1933-XI, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modifica degli articoli 16 e 20 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100.

(517)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 11 febbraio 1933-XI, ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1933, n. 24, contenente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

(518)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 11 febbraio 1933-XI, ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1933, n. 25, contenente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte escluso ogni intendimento di lucro.

(519)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 11 febbraio 1933-XI, ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1933, n. 29, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato.

(520)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Imperia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto n. 2 della R. Direzione marittima di Genova in data 13 gennaio 1933-XI le quattro Compagnie esistenti nei porti di Imperia (« Stivatori » e « Facchini » di Porto Maurizio - « Stivatori » e « Facchini » di Oneglia) sono state fuse in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Lodovico Maresca ».

(488)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Ufficio della Proprietà intellettuale

ELENCO n. 10/1932 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
13 luglio 1931	Ditta A. Farina & Figli, a Lissone (Milano).	Letto tubolare sagomato con curve speciali (modello).	9121
27 agosto »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Scaffale per vetrina composto da un ripiano circolare sostenuto al suo centro da una bacchetta fissata, all'estremità inferiore ad una base a guisa di cerchio ed all'estremità superiore in testa ad un montante partente dalla detta base (modello).	9122
17 settembre »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno di stoffe.	9123
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno di stoffe.	9124
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9125
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno di stoffe.	9126
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9127
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9128
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9129
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9130
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9131
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9132
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9133
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9134
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9135
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9136
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9137
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9138
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9139
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9140
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9141
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9142

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
17 settembre 1931	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe.	9143
10 ottobre »	Menchetti Mario, a Roma.	Salice piangente in ferro battuto con illuminazione interna (modello).	9144
30 settembre »	Ditta Tessitura di Brembate, a Brembate Sotto (Bergamo).	Tappeto da tavola (disegno).	9145
3 ottobre »	Neirotti Giovanni, a Rivoli (Torino).	Alberino di comando della pompa e del magnete per autocarri tipo Fiat 15 ter e 18 bl. (modello).	9146
10 » »	Muggia Adriano, a Genova.	Lettiga di soccorso per colpiti di asfissia (modello).	9147
8 » »	Istituto Chimico Bacteriologico Ligure, a Genova.	Barattolo di vetro destinato a contenere yoghourt (modello).	9148
5 » »	Keitner Josef, a Vienna.	Raccolta di carte topografiche con relativo astuccio per uso specialmente di automobilisti (modello). (Rivendicazione di proprietà dal 28 maggio 1931).	9149
15 » »	The Pyrene Co. Ltd., a Brentford, Middlesex (Gran Bretagna).	Estintori d'incendi (modello). (Rivendicazione di proprietà dal 19 giugno 1931).	9150
16 » »	Pino Vittorio e Amadori Aldo, a Roma.	Sedia da giardino, caffè, spiaggia e simili (modello).	9151
7 » »	Società Italiana Pirelli, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma (disegno).	9152
8 » »	Ditta: Castelli Riccardo di Luigi Castelli, a Milano.	Calotta per spinterogeno (modello).	9153
10 » »	Prati Francesco, a Milano.	Cassetto-base per piccoli apparecchi radio-ricevitori, contenente grammofono, e trasformabile in tavolo mediante applicazione di gambe avvitabili alla sua base inferiore (modello)	9154
15 » »	Foa Natale, a Torino.	Materasso pneumatico (modello).	9155
16 » »	Foa Natale, a Torino.	Radiatore per termosifone in terracotta (modello).	9156
21 » »	Bonnaire Deodoriser Ltd., a Londra.	Spruzzatore di liquido disinfettante da applicarsi alle porte di gabinetti da toletta (modello).	9157
16 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Sandalo per signora a striscie e laccetto a fibbia (modello).	9158
19 » »	Mortarotti Edoardo e Tabucchi Arcangelo, a Torino.	Fibbia a chiusura automatica (modello).	9159
19 » »	Ditta Lodi F.lli & Co., a Torino.	Vaso in vetro con coperchio (modello).	9160
17 » »	Federazione Provinciale Milanese dell'Associazione Nazionale Combattenti, a Milano.	Nastro per sciarpe (disegno).	9161
31 » »	N. V. Handelsvereeniging Kodak-Pathe Internationaal, a L'Aja (Olanda)	Coperchio di otturatore per apparecchio fotografico (modello).	9162
23 » »	De Goll Louis, a Firenze.	Cassetta per sigarette, flammiferi e porta cenere (modello).	9163
27 » »	Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Fibbia combinata servente a fissare i due capi di una cinghia sprovvista di perforazioni (modello).	9164
27 » »	Castiglioni Clemente, a Corbetta (Milano).	Fiore artificiale con attacco del gambo mediante aggraffatura metallica o equivalente (modello).	9165
27 » »	The Singer Manufacturing Company, a Elizabeth N. J. (S. U. A.).	Fregio per la base e il braccio di macchine per cucire (disegno).	9166
27 » »	The Singer Manufacturing Company, a Elizabeth, N. J. (S. U. A.).	Fregio per la base e il braccio di macchine per cucire (disegno).	9167

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
5 novembre 1931	Ditta Adolfo Rossetti a Torino.	Apparecchio per ribadire i chiodi di fissaggio delle guarnizioni ai ceppi dei freni (modello).	9168
29 ottobre »	Gislon Pietro a Venezia.	Specchio floreale stile Luigi XVI in bronzo fuso con cristallo annesso (modello).	9169
9 novembre »	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed affini a Genova.	Distributore pubblico di benzina e simili (modello).	9170
7 » »	D'Agostino Girolamo a Napoli.	Caffettiera napoletana (modello).	9171
7 » »	Mignoni Ludovico a Milano.	Supporto per terminale di condensatori elettrostatici (modello).	9172
7 » »	Mignoni Ludovico a Milano.	Supporto per terminale di condensatori elettrostatici (modello).	9173
9 » »	Società Anonima Italiana Evans a Milano.	Astuccio per sostanze emananti profumo o disinfettante (modello).	9174
9 » »	Società Anonima Italiana Evans a Milano.	Astuccio per sostanze emananti profumo o disinfettante (modello).	9175
16 » »	Sciarra Enrico a Roma.	Bottiglia (modello).	9176
17 » »	Coltellerie Riunite di Caslino e Maniago a Milano.	Impugnatura metallica (di metallo fuso) per pugnale (modello).	9177
20 » »	Bonacini Luigi a Torino.	Forbice con entrambe le lame a filo tagliente concavo, particolarmente adatta per la potatura (modello).	9178
26 » »	Masini Alessandro a Roma.	Carruccio per insegnare a camminare ai bambini e proteggerli nelle cadute e battute (modello).	9179
26 » »	Masini Alessandro a Roma.	Mobiletto con rulli per lo svolgimento del testo e delle scene di un'opera lirica o di prosa che si ascolta contemporaneamente sia a mezzo di un disco fonografico che per trasmissioni radio (modello).	9180
26 » »	Masini Alessandro a Roma.	Tagliacarte con tempera matita (modello).	9181
27 » »	Lodi Vittorio a Torino.	Dispositivo girevole porta vasi specialmente adatto per negozi di vendita di dolciumi (modello).	9182
28 » »	Laboratori Elettrotecnici S. A. (L.E.S.A.) a Milano.	Diaframma elettromagnetico per riproduzioni radio-grammofoniche (modello).	9183
28 » »	Laboratori Elettrotecnici S. A. (L.E.S.A.) a Milano.	Diaframma elettromagnetico a spazio ridotto per riproduzioni radio-grammofoniche.	9184
28 » »	Enrico Giacomessi S. A. a Milano.	Copertine di album da riprodurre a sbalzo su cuoi o cartoni (disegno).	9185
28 » »	Maderna Antonio a Milano.	Dispositivo di schermatura per candele di motori a scoppio (modello).	9186
10 dicembre »	Mellè Giovanni a Torino.	Giunto elastico per automobili tipo 520 e 521 Fiat (modello).	9187
16 » »	Giordani Raffaele, a Bologna.	Ciclo monopattino combinato scomponibile di legno (modello).	9188
30 » »	Elster & Co. A. G., a Magonza (Germania).	Coperchio per tazza da caffè, tè e simili bevande (modello) (Rivendicazione di priorità dal 5 novembre 1931).	9189
17 » »	« Benzogas » R. De Matthaeis a Milano.	Fornello a benzina (modello).	9190
19 » »	Papi Mario a Milano.	Calotta per spinterogeno a sei poli (modello).	9191
21 » »	Soc. An. Franco Concone & Co., a Milano.	Chiosco in ferro per orinatoi (modello).	9192
21 » »	Addati Riccardo a Milano.	Pattumiera (modello).	9193
21 » »	Addati Riccardo a Milano.	Cappa di aspirazione di fumi diversi e di vapori acquei incanalati (modello).	9194

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
24 dicembre 1931	Ditta: Siccardi & Colombo, a Milano.	Tessuto a maglia (disegno).	9195
24 » »	Carugati Adolfo a Milano.	Parafango sagomato per motocicletta (modello).	9196
24 » »	Ditta: Siccardi & Colombo, a Milano.	Tessuto a maglia (disegno).	9197
28 » »	Ditta L. V. Varlunga a Milano.	Bustina per zafferano e per altre sostanze in polvere (modello).	9198
28 » »	Ditta L. V. Varlunga a Milano.	Bustina per zafferano e per altre sostanze in polvere (modello).	9199
22 » »	Soc. An. Vittorio Necchi a Pavia.	Sostegno in ghisa per macchine da cucire a pedale (modello).	9200

Roma, 9 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore: A. JANNONI.

(443)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 38.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.5475
Inghilterra (Sterlina)	67.11
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	377 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.45
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.667
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.45
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.60
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.15
Id. 3,50 % (1902)	77.275
Id. 3 % lordo	56.50
Consolidato 5 %	85.50
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.80
Id. Id Id. 1940	101.95
Id. Id Id. 1941	101.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	79957	25 —	*Recchiuto* Luigi di Michele, dom. a Castel di Sangro (Aquila).	*Ricchiuto* Luigi di Michele dom. come contro.
»	90176	50 —	Ricchiuti Luigi di Michele, dom. a New York.	Ricchiuto Luigi di Michele dom. come contro.
3,50 %	445557	70 —	Ginocchio *Chiara-Maria-Linda* fu Agostino, nubile, dom. a Borzonasca (Genova).	Ginocchio *Marina-Dorinda* fu Agostino, nubile, dom. come contro.
»	458238	3,50	Ginocchio *Linda* fu Agostino, nubile, dom. a Borzonasca (Genova).	
Cons. 5 %	356316	110 —	Gozzi Adele fu *Olivo*, minore sotto la p. p. della madre *Pendino Celesta* fu Giuseppe, ved di Gozzi *Olivo*, dom. a Novara.	Gozzi Adele fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre *Appendino Clara* fu Giuseppe, ved. di Gozzi *Giuseppe*, dom. a Novara.
»	525536	75 —	Pace *Grazia* di Luigi-Umberto o Umberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Guglionesi (Campobasso).	Pace *Annamaria-Grazia* di Luigi-Umberto o Umberto, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % (1861)	767145	25 —	Caprile Luigia fu *Nicolò-Giuseppe* minore sotto la tutela di Risso Paolo, dom. a S. Ilario Ligure (Genova) con usuf. a Gnecco Rosa fu Giovanni Battista, ved. di Caprile *Nicolò-Giuseppe*.	Caprile Luigia fu Giuseppe, minore ecc. come contro; con usuf. a Gnecco Rosa fu Giovanni Battista, ved. di Caprile *Giuseppe*.
3,50 %	449919	91 —	Spinardi *Cestra* di Pietro, ved. di Galassi Carlo, dom. a Sustinente (Mantova), vincolata.	Spinardi *Luigia-Cestra* di Pietro; ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	257533	65 —	Guasco *Teresa* fu Francesco, moglie di Ceriana Giacomo dom. a Torino, vincolata.	Guasco *Maria-Teresa* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
3,50 % ricevuta provv.	203	Cap.le 2,500 —	Gavi *Michele* fu Angelo.	Gavi *Giovanni Battista-Michele* fu Angelo.
3,50 %	776988	689,50	de Moro *Emilio* fu *Amedeo*, minore sotto la p. p della madre Tonti Maria di Nicolò, ved. de Moro, dom. a Napoli.	de Moro *Pietro-Emilio* fu *Nicola-Amedeo* minore sotto la p. p. della madre Tonti Maria di Nicolò, ved. de Moro, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	420370	625 —	Gobbino Luigi, Maria moglie di Ghiga Enrico, Rosa nubile, Eugenio e Fiorentina nubile e figli nascituri dai coniugi Gobbino Giovanni e Morando Teresa fu Carlo quali eredi indivisi di Morando Carlo fu Giovanni, dom. a Castagnole Lanze (Alessandria); con usuf a Rocca Maria Antonia fu Giovanni Battista, ved. di Morando Carlo, dom. a Barbaresco (Cuneo).	Gobbino Luigi, Maria moglie di Ghiga Enrico, Rosa, Eugenio e Fiorentina, *questi ultimi tre minori sotto la p. p. del padre* e figli nascituri ecc. come contro.
3,50 %	395732	892,50	Spanò Maria-Antonia di Scipione, moglie di Genna Barlon Giovanni, interdetto sotto la tutela di quest'ultima, dom. a Marsala (Trapani) vincolata.	Spanò Antonia di Scipione, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(139)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (Elenco N. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	649081	189 —	Lafaite Riccardo, Vittorio ed Alessandro di Lodovico, gli ultimi due minori sotto la p. p. del padre, dom. a Terni (Perugia); con usuf. a Lafaite Lodovico di *Andrea*, dom. a Terni.	Intestata come contro; con usuf. a Lafaite Lodovico, dom. a Terni.
»	645316	45,50	Lombardi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Mona Ferdinando, dom. a Castelmezzano (Potenza), vincolata.	Lombardi *Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	169378 169379	325 — 105 —	Beretta *Remo-Romolo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Mazzarotto* Pasqua fu Francesco, dom. a Vicenza. La seconda rendita è con usuf. vitalizio a *Mazzarotto* Pasqua fu Francesco, ved. Beretta, dom. a Vicenza	Beretta *Romolo-Remo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Marzarotto* Pasqua fu Francesco, dom. a Vicenza. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Marzarotto* Pasqua fu Francesco, ved. Beretta, dom. a Vicenza.
»	270204	970 —	Bartolini *Isabella* di Augusto, moglie di Bientinesi Vittorio, dom. a Pisa, vincolata.	Bartolini *Maria-Anna-Isabella* di Augusto, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	79598	1.835 —	Massa *Delia-Adele-Adalgisa* di Luigi moglie di Cassano Pasquale, dom. a Genova, vincolata.	Massa *Delia-Adalgisa* di Luigi, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Cassano Pasquale, dom. a Genova, vincolata.
3,50 % » » »	311386 617253 311387 617251	66,50 255,50 66,50 255,50	Giribaldi Adolfo / Giribaldi Luigi } fu Angelo, dom. a Porto Maurizio; con usuf. vitalizio a Giribaldi *Carlo* fu Angelo.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Giribaldi *Cesare-Carlo* ecc. come contro.
»	311388	66,50	Giribaldi Emma, moglie di Caracciotti Alessandro e Matilde, nubile fu Edoardo eredi indivisi del padre, dom. a Bordighera; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; e con usuf. vital. come la precedente.
»	617352	255,50	Giribaldi Emma, ved. di Caracciotti Alessandro e Matilde, nubile fu Edoardo, eredi ecc. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 %	89300	5 —	Amodeo Pietro, Baldassare, *Giuseppa* e Marianna fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Ferrara Marianna, ved. Amodeo, dom. in Alcamo (Trapani).	Amodeo Pietro, Baldassare, *Giuseppe* e Marianna fu Francesco, minori ecc. come contro.
3,50 %	60806	560 —	Capuano Giuseppa di Agostino rappresentata dal sig. Battaglia *Antonio* fu Salvatore marito e dotatario, dom. a Palermo.	Capuano Giuseppa di Agostino rappresentata dal sig. Battaglia *Salvatore-Antonio*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	157371	95 —	Scarano *Bonifacio* fu Bonifacio, minore sotto la p. p. della madre De Carolis Angela fu Michele, ved. Scarano, dom. a S. Severo (Foggia).	Scarano *Rachele-Bonifacia* fu Bonifacio, minore ecc. come contro.
	169180	153 —	Liturri *Felice* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Noicattaro (Bari).	Liturri *Felice* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Noicattaro (Bari).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state presentate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 gennaio 1933 - Anno XI

p. Il direttore generale: POTENZA.

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a sei posti di alunno d'ordine nel personale dell'Amministrazione centrale (gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932 che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi statali per l'anno 1933-XI;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni — Divisione del personale e degli affari generali — la domanda in carta da bollo da L. 5, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine — anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio — o non risultino regolarmente documentate. Solo ai concorrenti che risiedano nelle Colonie è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i doumenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art 3.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non superata quella di 24 anni. Tale limite è elevato a 29 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare. Per gli impiegati di ruolo ed avventizi del Ministero delle corporazioni si prescinde dal limite massimo di età.

Inoltre per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale. Quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza o di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazoini dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

Art 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte.

1. Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. Problema di aritmetica sul seguente programma:

Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità [illegible] meri. Numeri primi. Massimo come divisore e minimo [illegible] multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali ope[illegible] esse.

Sistema metrico decimale.

Potenze e radici dei numeri. Estrazione della rad[illegible]

Rapporti e proporzioni. Media aritmetica e geom[illegible] di sconto.

3. Prova di dattilografia (su macchina od Olivet[illegible] o Underwood).

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul programma di a[illegible] della prova scritta, su nozioni elementari di statis[illegible] del Lavoro e sulle seguenti nozioni di diritto pubb[illegible]

slativo e potere esecutivo. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. Diritti e doveri dell'impiegato.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 16, 17 e 18 maggio 1933, alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via Molise) il giorno 15 maggio 1933 nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 21 giugno 1931, n. 777, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: MUSSOLINI.

(512)

Concorso a cinque posti di alunno d'ordine nel personale del ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932, che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi statali per l'anno 1933-XI;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel personale del ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni, Divisione del personale e degli affari generali, la domanda in carta da bollo da L. 5, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine — anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio — o non risultino regolarmente documentate. Solo ai concorrenti che risiedano nelle Colonie è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altro Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non superata quella di 24 anni. Tale limite è elevato a 29 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare. Per gli impiegati di ruolo ed avventizi del Ministero delle corporazioni si prescinde dal limite massimo di età.

Inoltre per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'appartenenza del medesimo o ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza o di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 debbono esser di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

Art 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.
2. Problema di aritmetica sul seguente programma:

Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse Sistema metrico decimale.

Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata.

Rapporti e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola di sconto.

3. Prova di dattilografia (su macchine Olivetti o Remington o Underwood).

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul programma di aritmetica oggetto della prova scritta, su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del Lavoro e sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: Potere legislativo e potere esecutivo; il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche; diritti e doveri dell'impiegato.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 26, 27 e 28 maggio 1933, alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via Molise) il giorno 25 maggio 1933, nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(513)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.